

AcegasAps

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

ai sensi dell'art. 123-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Anno 2012

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 aprile 2013

www.acegas-aps.it

INDICE

INDICE	2
GLOSSARIO	4
PREMESSA	4
1. PROFILO DELL'EMITTENTE	6
2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)	8
a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)	8
b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)	8
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)	8
d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)	9
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)	9
f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)	9
g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)	11
h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF)	11
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)	12
l) Attività di direzione e coordinamento	12
3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)	12
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	13
4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)	13
4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)	14
4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)	19
4.4. ORGANI DELEGATI	23
4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI	27
4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	27
4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR	28
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	28
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)	29
7. COMITATO PER LE NOMINE	31
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	32
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	33
Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)	
10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO	33
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	35
11.1 AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	36

11.2. PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO	36
11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001	36
11.4. SOCIETA' DI REVISIONE	37
11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	37
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	39
13. NOMINA DEI SINDACI	41
14. SINDACI (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)	43
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	44
16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)	45
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)	48
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	48
TABELLE	
Tab. 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati	49
Tab. 2: Struttura del Collegio Sindacale	51
Tab. 3: Altre previsioni del Codice di Autodisciplina	52

GLOSSARIO

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 (e modificato nel marzo 2010) dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Laddove non diversamente specificato, i riferimenti a Principi, Criteri e Commenti sono da intendersi al Codice di 2006

Codice di Autodisciplina 2011: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod. civ/c.c.: il codice civile.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Emittente: l'emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione (2012).

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

PREMESSA

Nel corso del 2012 è stato sottoscritto un Accordo Quadro tra Acegas-Aps Holding S.r.l., società controllante di Acegas-Aps S.p.A. (di seguito "AcegasAps" o la "Società") e partecipata al 50,1% dal Comune di Trieste e al 49,9% dal Comune di Trieste, ed Hera S.p.A. di Bologna (di seguito "Hera") - debitamente diffuso al pubblico e comunicato alla società - per l'integrazione del gruppo AcegasAps nel gruppo Hera.

Hera è società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A..

In attuazione di detto Accordo Quadro è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Acegas-Aps Holding S.r.l. in Hera con effetto dal 1° gennaio 2013. A tale data Hera è quindi divenuta socio di controllo di AcegasAps detenendo le n. 34.466.941 azioni pari al 62,691% del capitale sociale della Società, già di proprietà di Acegas-Aps Holding S.r.l. (come riportato nel successivo paragrafo 2 "Informazioni sugli assetti proprietari" al 31.12.2012).

Conseguentemente, in data 2 gennaio 2013 Hera ha promosso un'offerta pubblica totalitaria obbligatoria di acquisto e scambio sulle azioni di AcegasAps detenute dagli altri soci (OPAS), ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2-bis del TUF; l'OPAS ha come obiettivo il *delisting* di AcegasAps.

In data 21 gennaio 2013, Hera ha presentato a Consob il relativo documento di offerta destinato alla pubblicazione, che è stato approvato da Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF in data 5 febbraio

2013.

Il Documento di Offerta prevedeva un periodo di adesione all'OPAS da parte degli azionisti della Società dal 7 febbraio 2013 al 27 febbraio 2013 (estremi inclusi). Come reso noto al mercato, Hera al termine del periodo di adesione ha superato il 90% del capitale sociale di AcegasAps e, pertanto, dal 7 al 27 marzo 2013 (estremi inclusi) Hera ha dato corso all'obbligo di acquistare, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, dagli azionisti AcegasAps che ne abbiano fatto richiesta, le azioni della Società non apportate all'OPAS (l' "Obbligo di Acquisto"). Come reso noto al mercato, in conseguenza della procedura per l'Obbligo di Acquisto, conclusasi il 27 marzo 2013, Hera verrà a detenere circa il 98,67% del capitale sociale della Società. Avendo, quindi, raggiunto e superato la soglia del 95% del capitale sociale di AcegasAps, ricorrono i presupposti per l'esercizio, da parte di Hera, del diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF e, contestualmente, per l'adempimento all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti della Società che ne facciano richiesta (cd Procedura Congiunta).

A seguito del perfezionamento della cd Procedura Congiunta, le azioni ordinarie della Società non saranno più quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (cd. *delisting*).

Alla data della presente Relazione AcegasAps risulta ancora società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., ma in virtù di quanto sopra descritto al termine della cd Procedura Congiunta interverrà il *delisting* della Società.

Per completezza di informazione si segnala, inoltre, che è convocata per il giorno 4 aprile 2013 l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie che, se approvate, troveranno applicazione nella prima Assemblea successiva al *delisting*. Degli esiti della citata Assemblea sarà data tempestivamente notizia al mercato ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 58/98.

In particolare si sottolinea quanto previsto nelle proposte di modifica dello statuto con la modifica (i) dell'art. 6 con l'eliminazione delle limitazioni al diritto di voto ivi previste e la riformulazione del linguaggio volto ad identificare i soggetti che devono detenere almeno il 50% del capitale sociale, nonché con l'introduzione (i) dell'art. 15.7 in base al quale dalla prima Assemblea (inclusa tale assemblea e senza che rilevi la data in cui, i termini e le modalità con cui, tale assemblea è stata convocata) dei soci ordinaria e/o straordinaria successiva alla data in cui la Società non sia quotata su di un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., tutti i precedenti punti dell'articolo 15 non troveranno più applicazione e la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 10 (dieci) componenti, ivi compreso il Presidente e (ii) dell'art. 16.13 in base al quale dalla medesima prima Assemblea (inclusa tale assemblea e senza che rilevi la data in cui, i termini e le modalità con cui, tale assemblea è stata convocata) dei soci ordinaria e/o straordinaria successiva al *delisting*, tutti i precedenti punti dell'articolo 16 non troveranno più applicazione e la nomina di tutti componenti del Consiglio di Amministrazione della Società spetterà all'Assemblea dei Soci e sarà deliberata con le applicabili maggioranze di legge senza ricorso al voto di lista e senza vincoli di nomina rispetto ai soggetti candidati nell'ambito di liste che fossero state presentate precedentemente all'entrata in vigore del medesimo art. 16.13. Analoga disposizione, *mutatis mutandis*, è prevista anche nell'art. 25.11 adottando, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale.

Le citate disposizioni, laddove approvate, troveranno quindi piena applicazione anche qualora l'assemblea dei soci, ordinaria e/o straordinaria, sia stata convocata in costanza di quotazione della Società su di un mercato

regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nonché con gli applicabili contenuti e le applicabili modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione ma tale assemblea si svolga successivamente al venir meno della quotazione della Società.

A fronte della revoca delle azioni Acegas-Aps S.p.A. dalla quotazione sul mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. anche le modalità di convocazione, l'intervento e la rappresentanza in assemblea così come lo svolgimento dell'assemblea e la possibilità di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno saranno regolate dalle norme di legge generalmente applicabili alle società non quotate e dallo statuto di Acegas-Aps S.p.A. come modificato a seguito dell'Assemblea straordinaria del 4 aprile 2013.

Pertanto, le informazioni contenute nella presente Relazione nei successivi paragrafi 2, lett. f), 4, 13 e 16 risulteranno superate dalle citate nuove disposizioni statutarie, ove approvate.

Per quanto attiene all'adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate, si segnala che in data 18 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di AcegasAps ha deciso di sospendere l'adozione del nuovo Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance a dicembre 2011 in attesa dell'esito dell'OPAS.

Pertanto, nella presente Relazione vengono richiamati i principi e i criteri applicativi del Codice di autodisciplina del marzo 2006.

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Acegas-Aps S.p.A. (di seguito "AcegasAps" o la "Società") è una società *multiutility* con sede a Trieste che opera in Friuli Venezia Giulia e Veneto, direttamente o tramite società controllate e collegate, nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, nella distribuzione e vendita del gas naturale, nella gestione del servizio idrico integrato. E' attiva, inoltre, nel settore ambientale e nella gestione di servizi di *facility management*, gestione calore, gestione semaforica e illuminazione pubblica.

AcegasAps è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 2001. Come riportato in premessa è prevista la revoca dalla quotazione nel corso dell'esercizio 2013.

Nella consapevolezza dei risvolti sociali ed ambientali che accompagnano le attività svolte dalla Società, ed in considerazione dell'importanza rivestita tanto da un approccio cooperativo e di fiducia con gli *stakeholders*, quanto dalla buona immagine sia nei rapporti interni, sia verso l'esterno, AcegasAps promuove e sostiene i valori etici, professionali e sociali nei quali crede anche attraverso il Codice etico.

Nel Codice etico di AcegasAps, aggiornato nel 2010 per recepire i principi di comportamento in materia di *Unbundling* previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per le società che operano nei settori del gas naturale ed energia elettrica e in occasione della revisione del "Modello 231", sono definite le regole di comportamento da rispettare nell'espletamento delle attività professionali e sono indicate le linee guida da seguire nei rapporti con i colleghi e nelle relazioni con clienti, fornitori e partner, con le altre Aziende, Enti, Istituzioni pubbliche e con gli organi di informazione. I principi e le norme di comportamento enunciate devono essere rispettate da amministratori, sindaci e dipendenti, e da tutti quanti operano all'interno e all'esterno per AcegasAps nello svolgimento delle loro attività. L'osservanza di detti principi generali e norme deve considerarsi per tutti i collaboratori - e in particolare per quelli dipendenti - parte integrante delle obbligazioni contrattuali.

La struttura di *Corporate Governance* di AcegasAps è articolata secondo il modello tradizionale – che fermi i

compiti dell'Assemblea – attribuisce la gestione ordinaria e straordinaria al Consiglio di Amministrazione, fulcro del sistema organizzativo, le funzioni di controllo al Collegio Sindacale e quelle di revisione legale dei conti alla Società di revisione incaricata dall'Assemblea dei Azionisti.

Il sistema di governo societario di AcegasAps è costituito dai seguenti organi sociali e comitati consultivi:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Società di Revisione
- Presidente e Vice presidente del Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Comitato per il controllo interno
- Comitato per la remunerazione
- Comitato Indipendenti

I compiti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati sono meglio dettagliati nei rispettivi capitoli della presente Relazione, a cui si fa espresso rinvio.

Il Collegio Sindacale è l'organo avente funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi e sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate.

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi dell'art. 2409-bis, secondo comma, del Cod. Civ., da una società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro secondo le disposizioni legislative e regolamentari previste in materia, in particolare dal combinato disposto del D. Lgs. 58/98 e del D.Lgs. 39/2010.

Alla Società di revisione legale compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Alla stessa spetta, inoltre, di esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi sociali sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti. Per quel che concerne, in particolare, lo Statuto sociale, il medesimo è disponibile sul sito aziendale: www.acegas-aps.it (sezione Investitori/Governance/Statuto).

Tutti i documenti di rilevanza interna che presiedono il funzionamento degli Organi Sociali sono oggetto di un costante monitoraggio per assicurarne la funzionalità e rispondenza alle esigenze organizzative della Società, e ricevono conseguentemente, attraverso le regole per ciascuno di essi previste, gli aggiornamenti ed adeguamenti che i mutati scenari possono imporre.

Infine, sono presenti nella struttura organizzativa aziendale specifiche funzioni di monitoraggio e di gestione

dei profili di rischio più rilevanti e connessi alle attività istituzionali, anche allo scopo di dotare la Società dei più efficaci strumenti di riduzione e copertura dei rischi medesimi e di valutazione degli assetti aziendali, al netto dei rischi, che l'entrata in vigore dei nuovi principi contabili (International Accounting Standard, IAS) impone in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Copia della relazione annuale è disponibile presso la sede sociale della Società, nonché consultabile sul sito Internet (www.acegas-aps.it).

2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis, comma 1, TUF) alla data del 31/12/2012

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

Il capitale sociale di AcegasAps è costituito da azioni ordinarie nominative. Le azioni sono indivisibili e attribuiscono ai titolari uguali diritti.

Alla data del 31 dicembre 2012 il capitale sociale ammonta ad euro 283.690.762,80 interamente sottoscritto e versato ed è rappresentato da n. 54.978.830 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 ciascuna.

TIPOLOGIA AZIONI	N° AZIONI	% RISPETTO AL C.S.	QUOTATO	DIRITTI E OBBLIGHI
Azioni ordinarie	54.978.830	100%	MTA di Borsa Italiana	Le azioni ordinarie attribuiscono ai loro detentori i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge, nel rispetto dei limiti posti da quest'ultima e dallo Statuto della Società
Azioni con diritto di voto limitato	//	//		
Azioni prive del diritto di voto	//	//		

Alla data del 31 dicembre 2012 AcegasAps deteneva un totale di n. 118.883 azioni proprie pari a circa lo 0,216% del capitale sociale.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)

Non esistono restrizioni al trasferimento di titoli.

Si rinvia alla lettera f) che segue per l'indicazione delle speciali disposizioni di cui all'art. 6 dello Statuto.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

In base alle risultanze del libro soci, alle comunicazioni ricevute ai sensi della delibera Consob 11971/99 e alle informazioni a disposizione, al 31 dicembre 2012 risultavano partecipare al capitale sociale in misura superiore al 2%:

1. Acegas-Aps Holding S.r.l. (partecipata al 50,1% dal Comune di Trieste e per il restante 49,9% dal Comune di Padova) in possesso di n. 34.466.941 azioni, tutte con diritto di voto, pari al 62,691% del capitale sociale;
2. Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, in possesso di n. 4.123.412 azioni, pari al 7,500% del capitale sociale, e delle quali n. 2.748.941 con diritto di voto ai sensi del vigente articolo 6 dello Statuto sociale;
3. Equiter S.p.A., in possesso di n. 1.886.425 azioni, tutte con diritto di voto, pari al 3,431% del capitale sociale;

4. Star Fund, in possesso di n. 1.300.000 azioni, tutte con diritto di voto, pari al 2,365% del capitale sociale.

AZIONISTA DIRETTO	N° AZIONI	% SU CAPITALE ORDINARIO	% SU CAPITALE VOTANTE *
Acegas-Aps Holding S.r.l.	34.466.941	62,691%	64,442%
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste	4.123.412	7,500%	7,709% **
Equiter S.p.A. ***	1.886.425	3,431%	3,527%
Star Fund ****	1.300.000	2,365%	2,431%

** escluse le azioni assoggettate alla sospensione del voto (azioni proprie e azioni possedute in misura superiore al limite di cui all'art. 6 dello Statuto)*

*** tale percentuale risulta pari al 5,140% rapportando il numero di azioni possedute non assoggettate alla sospensione del voto al totale del capitale votante*

**** Dalle informazioni riportate sul sito Consob, Intesa Sanpaolo risulta essere il soggetto dichiarante ovvero posto al vertice della catena partecipativa*

***** Dalle informazioni riportate sul sito Consob, ING INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM SA risulta essere il soggetto dichiarante ovvero posto al vertice della catena partecipativa nonché azionista diretto quale gestire discrezionale del risparmio*

Si richiama quanto riportato nella premessa per le variazioni intervenute nel corso dei primi mesi del 2013.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)

Non esistono sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

L'art. 6 dello Statuto di AcegasAps, come modificato nell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 27 novembre 2012, prevede che il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie deve essere posseduto in misura non inferiore al 50% (cinquanta per cento) più un'azione da enti pubblici locali e/o da società di cui uno o più enti pubblici locali, altri enti pubblici o autorità pubbliche detengano (complessivamente) anche indirettamente la maggioranza del capitale sociale. È fatto divieto ai soci diversi dagli enti pubblici locali nonché dalle società di cui o più enti pubblici locali, altri enti pubblici o autorità pubbliche detengano (complessivamente) anche indirettamente la maggioranza del capitale sociale di esercitare il diritto di voto e i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale relativamente alle azioni della Società che, computate secondo le disposizioni che seguono, eccedono il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Le disposizioni riguardanti il suddetto limite massimo si riferiscono esclusivamente alle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee. Il limite massimo di cui sopra si applica, per quanto riguarda le persone fisiche, con riferimento a tutte le azioni della Società detenute dal relativo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non legalmente separato e i figli minori. Lo stesso limite si applica con riferimento a tutte le azioni della Società detenute dal gruppo di appartenenza di ciascun singolo socio, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria che esercita il controllo, le società

controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate alle precedenti e considerando altresì i soggetti, anche non aventi forma societaria, che siano legati alla controllante, alle controllate e/o alle collegate dai rapporti più sotto indicati. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del Codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del Codice civile. Il predetto limite si applica con riferimento anche a tutte le azioni della Società detenute dai soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate, fiduciarie o interposta persona, aderiscono, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di partecipazioni, e ciò anche in relazione a società terze, purché, in tale ultimo caso, ricorrano le condizioni statutariamente previste o, comunque, si tratti di accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con ricorso ad offerte pubbliche di acquisto.

Relativamente agli accordi o patti inerenti l'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle partecipazioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale, con diritto di voto, se si tratta di società quotate o il 20% (venti per cento) se si tratta di società non quotate. Lo stesso limite massimo di cui sopra si applica, altresì, con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona fisica e/o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto sempre che i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Lo stesso limite massimo di cui sopra non si applica per un periodo di tre anni dalla data di acquisto o di sottoscrizione dei titoli alle azioni che siano state rilevate nell'ambito di Consorzi di Garanzia del buon esito di offerte pubbliche o collocamenti privati di azioni della Società dai partecipanti ai predetti Consorzi.

Si precisa che coloro che hanno acquistato azioni in eccedenza rispetto al limite del 5% non potranno esercitare i diritti di voto ed i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, con esclusivo riferimento alle azioni eccedenti detto limite.

Qualora il predetto limite massimo venga ad essere superato con riferimento alla partecipazione complessiva detenuta da più soggetti, il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti interessati, si riduce, al fine del rispetto del predetto limite complessivo massimo del 5% (cinque per cento) in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta al momento considerato dalla normativa di tempo in tempo vigente come riferimento temporale delle evidenze sulla base delle quali gli intermediari effettuano la comunicazione con cui viene attestata la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, salvo preventive indicazioni congiunte degli interessati in merito a diverse ripartizioni e comunque nel rispetto delle evidenze complessive risultanti a favore di ciascuno di essi a tale data.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione delle Assemblee. I soci che partecipano all'Assemblea della Società, anche mediante conferimento di delega di voto, sono tenuti a comunicare a chi la presiede, in apertura dei lavori di ogni

Assemblea, l'esistenza di rapporti, accordi, patti e comunque situazioni che comportano, a norma dello Statuto, limitazioni all'esercizio del diritto di voto.

In caso di inosservanza del divieto di esercizio del voto per le azioni eccedenti, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al predetto limite massimo.

Si richiama quanto riportato in premessa sulle proposte di modifica dell'art. 6 dello statuto che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 4 aprile 2013.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

Si informa che in data 10 dicembre 2012 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Comune di Padova, il Comune di Trieste ed Hera relativo ad AcegasAps, comunicato alla Società ai sensi dell'art. 122 del TUF, che disciplina le modalità di definizione della *governance* della Società e contiene altre previsioni in merito al mantenimento della sede legale a Trieste della Società e delle principali società controllate aventi appunto sede legale a Trieste nonché alla designazione del Direttore Generale. In pari data è stato sottoscritto tra il Comune di Padova e di Trieste un patto parasociale, comunicato alla Società ai sensi dell'art. 122 del Tuf, che disciplina le regole per la designazione congiunta del Collegio sindacale di AcegasAps.

h) Clausole di *change of control* (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) **e disposizioni statutarie in materia di OPA** (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF)

In materia di OPA lo Statuto deroga alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'art. 104, commi 1 e 2, TUF prevedendo che, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta durante il periodo intercorrente fra la comunicazione alla Consob e la chiusura o decadenza dell'offerta (art. 12.5 dello Statuto); l'autorizzazione assembleare non è necessaria neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo citato che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi della sopraindicata offerta (art. 12.6 dello Statuto).

Lo Statuto non prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione non è stato delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, né può emettere strumenti finanziari partecipativi.

L'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2012 ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie - già deliberata nell'Assemblea del 28 aprile 2011 e scadente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

In virtù di detta delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato:

1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c. c., all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 5.497.883 azioni proprie ordinarie, e comunque non più del limite massimo del 10% del capitale sociale, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione o, se inferiore a tale periodo, per il tempo intercorrente tra la data di detta deliberazione e quella in cui l'Assemblea approverà il bilancio al 31 dicembre 2012;
- le operazioni di acquisto potranno essere eseguite dalla Società, in una o più volte e su base rotativa nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, con modalità che consentano la parità di trattamento tra gli Azionisti e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), del Regolamento Emittenti CONSOB e da ogni altra disposizione normativa applicabile;
- in particolare, gli acquisti di azioni potranno essere effettuati, innanzitutto, sul Mercato Telematico Azionario secondo modalità operative stabilite nella relativa regolamentazione di organizzazione e gestione che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; potranno, inoltre, essere effettuati per il tramite di eventuali offerte pubbliche di acquisto o di scambio.
- il prezzo unitario di acquisto delle azioni non potrà essere superiore all'importo risultante dalla maggiorazione del 10% del prezzo di riferimento registrato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di negoziazione immediatamente precedente a quella di ciascuna singola operazione di acquisto e non potrà essere inferiore all'importo risultante dalla riduzione del 10% del medesimo prezzo di riferimento;

2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter Cod. Civ., al compimento di atti di disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate con tutte le modalità ammesse dalla normativa applicabile, anche prima di avere esaurito gli acquisti, e potranno avvenire in una o più volte sul mercato regolamentato, mediante offerta pubblica di vendita o scambio, fuori mercato o ai blocchi, anche con collocamento istituzionale, o mediante offerta agli azionisti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, assegnazione, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni straordinarie o di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a
- gli atti dispositivi delle Azioni proprie non potranno essere effettuati a un prezzo inferiore a quello risultante dalla riduzione del 10% del prezzo di riferimento registrato sul Mercato Telematico Azionario nella seduta di negoziazione immediatamente precedente a quella di ciascuna singola operazione di disposizione, fatti salvi i

casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni;

- nel rispetto dei limiti sopra indicati, spetterà al Consiglio di Amministrazione definire le ulteriori limitazioni di prezzo necessarie al fine di integrare specifiche prassi di mercato ammesse da CONSOB per le finalità riportate nel paragrafo "Motivazioni della proposta di autorizzazione": a tale riguardo il Consiglio di Amministrazione ha adottato le proprie determinazioni nella riunione del 10 maggio 2012;

3) il mantenimento, finchè le azioni proprie non saranno state trasferite o annullate, della riserva indisponibile costituita ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile per un ammontare pari all'importo delle azioni proprie medesime che saranno iscritte nell'attivo di bilancio.

Il programma di acquisto di azioni proprie risulta finalizzato (i) a sostenere, tramite intermediario abilitato, la liquidità delle azioni così da favorire il regolare svolgimento delle relative negoziazioni, evitando movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato e (ii) a costituire, anche tramite intermediario abilitato, e poter disporre di un portafoglio titoli composto da dette azioni da utilizzare nell'ambito di operazioni straordinarie come possibile mezzo di pagamento o scambio di partecipazioni, anche mediante permuta, conferimento o assegnazione di azioni.

Al 31 dicembre 2012, la Società deteneva un totale di n. 118.883 azioni proprie pari a circa lo 0,216% del capitale sociale.

I) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)

La società al 31.12.2012 era soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Acegas-Aps Holding S.r.l. provvedendo a tutti i relativi adempimenti.

Per effetto della fusione per incorporazione di Acegas-Aps Holding S.r.l. in Hera, AcegasAps dal 1° gennaio 2013 è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Hera stessa.

Le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera i) del TUF, sono illustrate nella Relazione sulla remunerazione degli amministratori, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, mentre le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera l) del TUF sono illustrate nella sezione della presente Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione.

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

La società ha adottato il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.a.. Il Codice è accessibile al pubblico sul sito web della società (www.acegas-aps.it) e su quello di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

Come riportato in premessa, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 dicembre 2012 ha deciso di sospendere l'adozione del nuovo Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance a dicembre 2011 in attesa dell'esito dell'OPAS.

L'Emittente e le sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggette a disposizioni di legge non

italiane che influenzano la struttura di *Corporate Governance* della società.

Nella tabella n. 3 sono riportate le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla Società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene, secondo le disposizioni della normativa anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, sulla base di liste presentate dai soci; le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, e comunque non inferiore a 3 (tre), elencati mediante un numero progressivo. Tra i primi 2 (due) candidati di ciascuna lista deve essere indicato 1 (un) soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli ulteriori previsti dal Codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.a. al quale la Società ha dichiarato di aderire ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

In ciascuna lista deve essere elencato un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari ad almeno 1/5 (un quinto) dei candidati complessivamente elencati nella lista medesima, arrotondato per eccesso all'unità superiore nel caso in cui detto numero non sia intero.

Almeno 1 (uno) dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere indicato tra i primi 2 (due) candidati di ciascuna lista; l'altro o gli altri candidati appartenenti al genere meno rappresentato devono essere indicati tra i primi 10 (dieci) candidati della lista di appartenenza ove la lista presenti un numero di candidati pari o superiore a 10 (dieci).

Le liste possono essere presentate da soci che, da soli od insieme ad altri Azionisti, risultino essere complessivamente titolari di almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale, oppure, se inferiore, della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa di tempo in tempo vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto da detta normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

Ogni Azionista può presentare o concorrere a presentare e votare solo una lista. Gli Azionisti rientranti in un medesimo gruppo di appartenenza - per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante nonché le società collegate alle precedenti - possono presentare o concorrere a presentare e votare solo una stessa lista. Gli Azionisti aderenti a uno stesso patto di sindacato possono presentare o concorrere a presentare e

votare solo una stessa lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tali divieti non sono attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere corredate, a cura degli Azionisti presentatori e sotto la loro responsabilità:

- a) dalle accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);
- b) da un'attestazione del possesso dei previsti requisiti di professionalità e competenza e dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- d) dalla dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana spa al quale la Società abbia dichiarato di aderire ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti da normative di settore che risultino eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società;
- e) dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste vengono messe in votazione nel rispetto delle modalità di legge. Dalla lista che ha ottenuto più voti vengono anzitutto tratti 10 (dieci) Amministratori, nelle persone dei primi 10 (dieci) candidati elencati in tale lista. Per l'individuazione degli altri 3 (tre) Amministratori da eleggere, i voti ottenuti per ciascuna delle altre liste vengono divisi successivamente per uno, due, tre, e i quozienti così ottenuti vengono assegnati progressivamente ai primi 3 (tre) candidati di ciascuna di tali liste, nell'ordine in cui gli stessi candidati sono elencati nella lista medesima. I candidati, pertanto, vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, ordinata in base ai quozienti a ciascuno di essi assegnati secondo quanto sopra indicato. Salvo quanto di seguito specificato, risultano eletti i 3 (tre) candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati; in caso di parità di quozienti per l'ultimo di tali 3 (tre) Amministratori da eleggere è preferito quello appartenente alla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello più anziano di età. Qualora tra i 3 (tre) candidati indicati nelle liste diverse dalla lista da cui sono tratti i 10 (dieci) amministratori, che risultassero eletti secondo il criterio da ultimo indicato, non vi fossero almeno 1 (un) amministratore che appartenga al genere meno rappresentato e 1 (un) amministratore che presenti i requisiti di indipendenza di cui al presente statuto o, comunque, 1 (un) amministratore che abbia entrambe le suddette caratteristiche, allora, invece del candidato elencato al primo posto della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti, viene eletto il candidato che lo segue immediatamente nell'elencazione di candidati della stessa lista, purchè in tal modo i 3 (tre) amministratori così eletti presentino, complessivamente considerati, entrambe le caratteristiche; diversamente, tale sostituzione non verrà effettuata nell'ambito della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti, ma si procederà analogamente a quanto sopra nell'ambito della lista che abbia ottenuto un numero di voti immediatamente superiore.

La procedura assembleare di nomina dei 13 (tredici) Amministratori viene così completata.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al primo candidato elencato nella lista da cui sono stati tratti 10 (dieci) Amministratori.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più degli Amministratori in carica, questi saranno

sostituiti, a seconda dei casi, mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e successiva nomina da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, ovvero mediante sostituzione dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2386, comma 2, del Codice Civile, facendo in modo, ove possibile, che in seguito a dette sostituzioni, 10 (dieci) Amministratori siano designati dall'Azionista che detiene un maggior numero di Azioni e 3 (tre) Amministratori siano designati, utilizzando, *mutatis mutandis*, il meccanismo del voto di lista da parte degli azionisti di minoranza, senza l'obbligo, in tale caso, di elencare almeno 3 (tre) candidati in ciascuna lista e fermo restando, comunque, il rispetto della proporzione tra generi e del numero minimo di Amministratori con i requisiti di indipendenza come previsti ai sensi della normativa vigente. Qualora la sostituzione riguardi il Presidente del Consiglio di amministrazione, tale carica sarà assunta dal nuovo amministratore eletto ai sensi della presente disposizione.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione la sostituzione dell'amministratore venuto a mancare non possa avvenire secondo quanto statutariamente previsto a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi e del numero minimo di amministratori con i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

Oltre alle norme previste dal TUF e dallo Statuto sociale, la Società non è soggetta a ulteriori norme (ad esempio la normativa di settore) in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto alla costituzione, nel suo interno, di un Comitato per le nomine, non essendosi sinora riscontrate situazioni di difficoltà – anche in considerazione della composizione dell'azionariato della Società (è infatti presente nel capitale sociale un azionista di maggioranza assoluta) e delle dimensioni del Consiglio – da parte degli azionisti nel predisporre adeguate candidature e comunque tali da consentire una composizione del consiglio stesso allineata a quanto raccomandato dal Codice in proposito.

4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Secondo le previsioni dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente; resta in carica per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della loro nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Nel Consiglio di Amministrazione è presente un numero di Amministratori aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice di Autodisciplina cui la Società ha dichiarato di aderire, almeno pari al numero minimo di Amministratori indipendenti previsti dalla normativa vigente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: attività di amministrazione, direzione e controllo presso società, enti e imprese, pubbliche o private, aventi dimensioni

non significativamente inferiori a quelle della Società ovvero di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione, ovvero, attività professionali soggette a iscrizione agli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri, degli avvocati, degli ingegneri o che attengono al settore industriale, dei servizi, creditizio, finanziario o assicurativo ovvero attività di insegnamento a livello universitario in materie giuridiche, economiche o tecniche.

Non possono ricoprire cariche di amministrazione o di direttore generale ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti coloro che:

- si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa di tempo in tempo vigente;
- abbiano svolto funzione di amministrazione, direzione e controllo in enti sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento a tali procedure. Il divieto avrà una durata di sei anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- siano in lite con la Società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese concorrenti.

Gli Amministratori hanno l'obbligo – mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni – di attestare al Presidente all'atto della nomina il possesso dei requisiti, e di comunicare al medesimo la successiva sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio.

Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vice-Presidente.

I soggetti che svolgono funzione di amministrazione e direzione devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, anche disgiuntamente, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio in carica al 31 dicembre 2012 si compone di 13 amministratori, di cui 3 amministratori esecutivi e 10 amministratori non esecutivi dei quali 6 indipendenti – secondo i parametri indicati da Borsa Italiana S.p.a. e CONSOB in materia - che, come raccomandato dall'art. 3 del Codice, non intrattengono con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi o con gli azionisti che controllano la Società, relazioni economiche di entità tale da poterne condizionare l'autonomia di giudizio. Inoltre, non sono titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare alcun tipo di controllo sulla Società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della Società stessa.

Dei 13 componenti in carica al 31 dicembre 2012, 10 sono stati nominati dall'Assemblea del 27 aprile 2010, 1 dall'Assemblea del 26 aprile 2012 e 2 sono stati nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 dicembre 2012. Gli undici componenti nominati dall'Assemblea rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; i due componenti cooptati durano in carica fino alla prima assemblea utile.

All'Assemblea del 27 aprile 2010 sono state presentate due liste.

La lista di maggioranza è stata presentata dal socio Acegas-Aps Holding S.r.l. (con complessive n. 34.466.941 azioni, pari al 62,691% del capitale sociale), con i nominativi dei seguenti candidati (tutti eletti):

1) Paniccia Massimo

- 2) Milanesi Vincenzo (Indipendente)
- 3) Codarin Renzo (cessato per dimissioni l'8.3.2012)
- 4) Contino Giuseppe (cessato per dimissioni il 13.12.2012)
- 5) Ferrarese Franco (Indipendente)
- 6) Fontana Aldo
- 7) Malaguti Massimo (Indipendente)
- 8) Pillon Cesare
- 9) Polidori Paolo (Indipendente)
- 10) Romanelli Manlio (cessato per dimissioni il 26.10.2011).

Detta lista è stata approvata con una maggioranza dell'86,642% degli aventi diritto al voto.

La lista di minoranza è stata presentata congiuntamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Equiter S.p.A. e dalle Assicurazioni Generali (titolari complessivamente di una partecipazione pari all'8,672% del capitale sociale) con i nominativi dei seguenti candidati (tutti eletti):

- 1) Beltrame Fulvio (Indipendente)
- 2) Eva Enrico (Indipendente)
- 3) Minucci Aldo (Indipendente).

Detta lista è stata approvata con una maggioranza del 13,340% degli aventi diritto al voto.

Non esistono rapporti di collegamento tra le liste.

Nel Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2010 si è provveduto all'assegnazione della carica di Vice Presidente e di Amministratore Delegato al consigliere Cesare Pillon, nonché all'assegnazione di poteri specifici al Presidente ed all'Amministratore delegato medesimo.

I consiglieri Fulvio Beltrame, Franco Ferrarese, Aldo Fontana, Massimo Malaguti, Aldo Minucci, Massimo Paniccia, Cesare Pillon, Paolo Polidori rivestivano detta carica già nel precedente Organo amministrativo.

A seguito delle dimissioni rassegnate rispettivamente dal consigliere Manlio Romanelli (in data 26 ottobre 2011) e dal consigliere Renzo Codarin (in data 8 marzo 2012), il Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi in data 8 marzo 2012, in base alle disposizioni di legge e di Statuto, ha proceduto alla cooptazione di due consiglieri di Amministrazione nelle persone dell'Avv. Giovanni Borgna e dell'Ing. Giorgio Sulligoi (dimessosi poi in data 17 dicembre 2012), in possesso dei requisiti di professionalità, competenza e onorabilità di cui allo Statuto sociale. I due consiglieri sono stati confermati nell'Assemblea del 26 aprile 2012 con scadenza fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012; l'avv. Borgna in carica al 31 dicembre 2012 non riveste ruoli esecutivi e non fa parte di comitati interni. L'ing. Sulligoi, indipendente, nel periodo in cui ha rivestito la carica di consigliere non ha svolto ruoli esecutivi e non ha fatto parte di comitati interni.

I consiglieri Giuseppe Contino e Giorgio Sulligoi hanno cessato di ricoprire la carica rispettivamente il 13 dicembre e il 17 dicembre 2012 a seguito di dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 dicembre 2012, in base alle disposizioni di legge e di Statuto, ha proceduto alla cooptazione di due consiglieri di amministrazione nelle persone del dott. Tomaso Tommasi di Vignano e dott. Maurizio Chiarini, in possesso dei requisiti di professionalità, competenza e onorabilità di cui allo Statuto sociale, i quali non rivestono ruoli esecutivi né fanno parte di comitati interni e

sono consiglieri non indipendenti.

Le caratteristiche professionali di ciascun amministratore in carica al 31 dicembre 2012 (art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob) sono elencate qui di seguito:

Fulvio Beltrame: Nato a Venezia il 27.08.1945. Laurea in Economia e Commercio. Assunto per concorso presso la Cassa di Risparmio di Venezia, ha sviluppato molteplici esperienze sia in Uffici Centrali operativi, sia in Uffici Direzionali, sempre in qualità di Responsabile, fino ad assumere il ruolo di Vice Direttore Generale facente funzione. E' stato consigliere di Amministrazione della Liseuro e della Compagnia di assicurazioni Adriavita. Dal 2002 al 2003 è stato Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Gorizia. Dall'inizio del 2004 sino al marzo 2007 è stato Direttore Generale di Friulcassa. Dal maggio 2007 ricopre il ruolo di amministratore indipendente di AcegaAps, nonché di presidente del Comitato per il Controllo Interno, da maggio 2010 Presidente del Comitato per la Remunerazione e dall'ottobre 2010 di presidente del Comitato Indipendenti per l'esame preventivo delle operazioni di maggiore e di minore rilevanza con parti correlate.

Giovanni Borgna: Nato a Trieste il 14.06.1960. Laureato in giurisprudenza. Dal 1984 esercita l'attività di libero professionista e dal 1987 è iscritto all'Albo degli avvocati di Trieste. Nel 1999 ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio davanti alle Magistrature Superiori. Dal 2008 è Presidente dell'organismo di vigilanza di Friulia Holding Spa e di Friulia S.G.R. e dal 2009 membro dell'organismo di vigilanza di Porto San Rocco S.p.A. È consigliere di AcegasAps dall'8 marzo 2012 (cooptato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2012 è stato confermato dall'Assemblea del 26 aprile 2012).

Maurizio Chiarini: Nato a Ferrara il 07.09.1950. Laureato in Scienze Politiche ad indirizzo economico presso l'Università di Bologna. Ha iniziato la propria esperienza lavorativa in qualità di direttore del Centro Ricerche Economiche e Sociali di Ferrara e nel 1978 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Finanziario della Lega Cooperative e Mutue di Ferrara. Dal 1983 al 1995 è stato assessore al Bilancio e alle Aziende Municipalizzate del Comune di Ferrara, dal 1989 al 1995 ha ricoperto la carica di presidente di SUFER S.p.A., una società leader nel settore delle Fonti Energetiche Rinnovabili e in particolare nel settore del teleriscaldamento. Dal 1995 al 1999 è stato partner di SMAER (società di consulenza di direzione), in qualità di responsabile dell'area Pubblica Amministrazione nonché membro del Consiglio di Amministrazione. Nel 1999 è stato nominato Amministratore delegato di Agea S.p.a., l'azienda multiservizi del Comune di Ferrara, integrata nel 2005 in HERA S.p.a., della quale diventa Direttore Operativo nonché amministratore delegato. Attualmente ricopre inoltre le cariche di Vice Presidente Federutility, Vice Presidente di Aimag S.p.a. e Presidente di Impronta Etica. È consigliere di AcegasAps dal 18 dicembre 2012.

Enrico Eva: Nato a Trieste il 13.10.1970. Diploma di Tecnico delle industrie chimiche - Spec. Chimica Ambientale. Attualmente ricopre le cariche di Segretario Generale e Direttore Generale dell'associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste – Confartigianato. Consulente tecnico ufficiale del Tribunale Civile e Penale di Trieste. E' consigliere di AcegasAps dal 2010.

Franco Ferrarese: Nato a Trieste il 18.11.1960. Laurea in Scienze Politiche. Ha maturato diverse esperienze professionali nell'ambito del Gruppo Generali. Attualmente ricopre le seguenti cariche: Membro del Comitato d'Investimento dei Fondi Allegro Sàrl Lussemburgo; Consigliere di Amministrazione di Mutua Generali srl Trieste; Consigliere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, Consigliere d'Amministrazione dell'Ente di Culto San Giusto, Consigliere di Amministrazione della Fondazione Berta e

Alfredo Giovanni Dorni di Trieste; Membro Comitato provinciale UNEBA – Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale di Trieste. E' consigliere di AcegasAps dal 2007.

Aldo Fontana: Nato a Padova il 20.12.1931. Laurea in Statistica. Già dirigente presso il Gruppo Shell ed il Gruppo Eni, dal 1980 al 1990 ha rivestito la carica di Presidente dell'Associazione dirigenti industriali di Padova e Rovigo. Dal 1995 al 2000 ha rivestito la carica di Presidente dell'AMAG di Padova e nel 2000 anche quella di APS spa sempre di Padova. Dal 2007 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione di Nestambiente Srl assumendone nel 2010 la presidenza (cessato ad aprile 2012); nello stesso anno ha assunto anche la carica, attualmente rivestita, di Presidente di Iniziative Ambientali srl (entrambe interamente possedute da AcegasAps). Dal 2007 riveste la carica di Consigliere di Amministrazione di AcegasAps nonché, dal 2009, quella di Gestore Indipendente ai sensi della normativa sull'*Unbundling*.

Massimo Malaguti: Nato a Bondeno (FE) il 24.10.1956. Laurea in Ingegneria Civile conseguita nel 1980. Dal 1996 al 1998 ha rivestito la carica di Presidente di ACAP (Azienda dei trasporti pubblici) e dal 1999 al 2000 di Vicepresidente di APS S.p.A., società particolarmente attive nella gestione dei servizi pubblici locali. Dal 2005 al 2006 è stato Consigliere di Amministrazione di Società Autostrada Padova-Venezia. Attualmente, dal 2001, è Direttore Generale del Parco Scientifico Tecnologico Galileo Scpa di Padova. Dal 2007 è Consigliere di Amministrazione di AcegasAps.

Vincenzo Milanesi: Nato a Brescia il 25.05.1949. Laurea in Filosofia. Dal 1981 al 1984 ha rivestito la carica di Presidente del Corso di Laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Lecce. Nel 1984 diventa professore ordinario di Storia delle Dottrine morali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova e nel 1987 è nominato Direttore dell'Istituto di Filosofia della medesima Facoltà, delegato del Rettore per le attività culturali dell'Ateneo. Dal 1987, e per tre mandati, riveste la carica di Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova. Nel periodo 1996-2000 riveste la carica di Pro Rettore Vicario e dal novembre 2002 all'ottobre 2009 quella di Rettore dell'Università di Padova. Attualmente è professore ordinario alla Facoltà di Lettere e Filosofia nella stessa Università e Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata -FISPPA. Dal 31 marzo 2012 riveste la carica di Presidente, senza compiti gestori, di EST PIU' S.p.a., società di cui AcegasAps detiene il controllo congiunto con Eni S.p.a.. E' consigliere di AcegasAps dal 2010.

Aldo Minucci: Nato a Reggio Calabria il 04.07.1946. Laurea in Giurisprudenza. Entra a far parte di Assicurazioni Generali nel 1971, lavorando nel Servizio Consulenza Fiscale, di cui diviene Dirigente Responsabile nel 1983. Sviluppa quindi la propria carriera professionale in questa società, sino a divenirne Vicedirettore Generale. Attualmente riveste la carica di Presidente di ANIA, di Genertel Spa, della fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e Vice Presidente di Telecom Italia spa. Riveste la carica di consigliere di AcegasAps dal 2001.

Massimo Paniccia: Nato a Roma il 24.06.1947. Lauree H.C. in Scienze Politiche ed in Economia Aziendale. Presidente e Amministratore delegato della Solari Spa di Udine, azienda leader mondiale nei sistemi di informazione al pubblico e di orologeria industriale. Dal 1991 è Presidente dell'Associazione piccole e medie industrie di Udine e dal novembre 2011 è Presidente della Federazione regionale delle piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia. E' inoltre Presidente della Fondazione CRTrieste dal 2002. Fino al 31.12.2012 ricopriva la carica di Presidente di Acegas-Aps Holding S.r.l. (controllante di AcegasAps). Riveste

la carica di Presidente di AcegasAps dal 2004.

Cesare Pillon: Nato a Padova il 10.09.1953. Laurea in Scienze Politiche. Dal 1983 al 1993 è stato Vice Sindaco e successivamente, dal 1993 al 2001, è stato Sindaco nel Comune di Abano Terme (PD). Attualmente riveste le cariche di amministratore di Sinergie S.p.a. e di Presidente dei Consigli di Amministrazione di Sigas Doo (Serbia) e di Elettrogorizia Spa (tutte società del Gruppo AcegasAps). Inoltre è Amministratore di Proxima s.a.s.. Riveste la carica di consigliere di AcegasAps dal 2007.

Paolo Polidori: Nato a Trieste il 7.11.1964. Laurea in Economia e Commercio. Dal 1993 al 1999 è iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari. Dal 1993 al 1994 è stato Assessore Regionale del Friuli Venezia Giulia per il Turismo, Viabilità e Trasporti. Dal 2000 al 2003 ha rivestito la carica di Presidente dell'Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziale; attualmente è Amministratore Unico di Acqua Cup srl. E' consigliere di AcegasAps dal 2009.

Tomaso Tommasi di Vignano: Nato a Brescia il 14.07.1947. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Padova. Ha iniziato la propria attività lavorativa alla SIP S.p.A. sino a ricoprirne nel 1989 la carica di direttore del personale. Dal 1992 al 1994 è stato Amministratore delegato di Iritel S.p.A., società fusa nel corso del suo mandato in Telecom Italia S.p.A.. Dal 1994 al 1998 ha ricoperto la carica di Direttore Generale di Telecom Italia S.p.A. come Responsabile della Divisione Internazionale e delle Divisioni "Clientela Business" e "Clienti Residenziali". Nel 1997, in qualità di Amministratore delegato di STET, ha curato la fusione di tale società con Telecom Italia S.p.A. della quale è stato Amministratore Delegato sino al 1999; nel corso del suo mandato ha portato a compimento la privatizzazione del gruppo Telecom. Dal 1999 al 2002 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Acegas S.p.A. guidandone il processo di privatizzazione attraverso il collocamento in Borsa. Dal mese di novembre 2002 è Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A., della quale ha, tra l'altro, guidato il processo di quotazione in Borsa, avvenuto nel giugno 2003. È consigliere di AcegasAps dal 18 dicembre 2012.

Il Consiglio di Amministrazione agisce e delibera con cognizione di causa ed in piena autonomia e nell'interesse della generalità degli azionisti, in modo tale da valorizzare al massimo lo *shareholder value*, presupposto indispensabile per un proficuo rapporto con il mercato finanziario e tutti gli amministratori dedicano il tempo necessario ad un proficuo svolgimento dei loro compiti, essendo ben consapevoli delle responsabilità inerenti la carica ricoperta.

Il Consiglio non ha definito criteri specifici circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione societaria e vigila sul generale andamento della gestione; accanto al compito di riferire agli Azionisti in Assemblea, allo stesso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della Società stessa.

Le attività di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione sono determinate dallo Statuto; in particolare, la gestione dell'impresa spetta agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per

l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali e che dalla legge e, nei limiti di questa, dallo Statuto non siano riservate all'Assemblea.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, a esclusione di quelle non delegabili ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, o in base allo Statuto, a uno o più Amministratori delegati, a firma congiunta o disgiunta, scelti tra i suoi componenti, e/o a un Comitato Esecutivo ove ne venga ritenuta opportuna l'istituzione. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e a terzi.

Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, come stabilito in proposito dallo Statuto (art. 21.5), i poteri e le attribuzioni relativi alla:

- (i) approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e di quelli di assunzione del personale;
- (ii) cooptazione degli Amministratori in caso di cessazione, nei limiti previsti dalla legge;
- (iii) esercizio del diritto di voto nell'Assemblea straordinaria delle società controllate;
- (iv) nomina degli Amministratori e dei sindaci delle società controllate o collegate;
- (v) spese, investimenti o disinvestimenti il cui valore per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione di una medesima operazione) sia superiore a Euro 1.000.000,00;
- (vi) costituzione e/o partecipazione alla costituzione di società, consorzi o joint venture, acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società, consorzi o joint venture, nonché acquisto e/o cessione di azienda o ramo di azienda, o di beni costituenti immobilizzazioni, compresi beni immobili, il cui valore per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione di una medesima operazione) sia superiore ad Euro 1.000.000,00;
- (vii) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e *know how*, di valore superiore a Euro 1.000.000,00 per singola transazione;
- (viii) assunzione di finanziamenti, modifica dei termini e delle condizioni dei finanziamenti in essere, rilascio e/o liberazione di garanzie, personali e reali, concessione di prestiti il cui valore per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione di una medesima operazione) sia superiore ad Euro 2.000.000,00;
- (ix) approvazione di contratti attivi e passivi il cui valore per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione di una medesima operazione) sia superiore ad Euro 1.000.000,00;
- (x) verifica della adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo generale della Società;

(xi) qualsiasi proposta da sottoporre all'Assemblea straordinaria della Società.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo per le delibere inerenti alle materie più sopra riportate e/o le operazioni con parti correlate che, ai sensi e nei limiti delle apposite procedure interne in materia, siano riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, le quali possono essere validamente adottate solo con il voto favorevole di almeno 9 (nove) consiglieri. In caso di parità dei voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge

È peraltro previsto che in via di urgenza e di necessità il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato possano assumere congiuntamente tutte le delibere riservate al Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo nella sua prima seduta utile e comunque non oltre 30 giorni dalla data della delibera.

Nel corso del 2012 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 11 volte, con una durata media di 2,5 ore per seduta.

Fino alla data della presente Relazione si sono svolte 4 riunioni del Consiglio di Amministrazione e nel corso del 2013 sono programmate altre 3 sedute.

Il Presidente ha organizzato i lavori del Consiglio e si è adoperato affinché ai membri del Consiglio fossero fornite, con modalità e tempistica adeguata, la documentazione e le informazioni necessarie per l'assunzione delle decisioni. Per garantire che gli amministratori agiscano in modo informato e per assicurare una corretta e completa valutazione dei fatti portati all'esame del Consiglio, la documentazione e le informazioni, in particolare la bozza delle relazioni periodiche, sono state trasmesse ai consiglieri qualche giorno in anticipo rispetto alla data della riunione. In talune circostanze, la natura delle deliberazioni da assumere e le esigenze di riservatezza, come pure quelle di tempestività con cui il Consiglio è chiamato a deliberare hanno comportato limiti all'informativa preventiva.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ha partecipato regolarmente il Vice Direttore Generale ed occasionalmente sono stati invitati dirigenti e/o altri soggetti esterni allo scopo di fornire opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'ambito ed in occasione delle relazioni rese dall'Amministratore delegato, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, il Consiglio ha valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle società controllate aventi rilevanza strategica, coincidenti con le società rientranti nel perimetro di consolidamento, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse. Il Consiglio ha determinato, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione del Presidente e dell'Amministratore delegato per i poteri assegnati, nonché degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche.

Il Consiglio ha valutato il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati (Criterio applicativo 1.C.1., lett. e).

Il Consiglio esamina e approva preventivamente, le operazioni della Società e delle sue controllate, quando

tali operazioni abbiano un significativo rilievo – così come indicato nelle Linee-guida emanate dalla Capogruppo e rese note a tutte le controllate - strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa (Criterio applicativo 1.C.1., lett. f).

Per quanto riguarda le operazioni di significativo rilievo delle società controllate, i relativi criteri di definizione sono riportati nelle Linee-guida emanate dalla Capogruppo che così recitano, tenuto conto dell'aggiornamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella sua ultima riunione del 2011:

1. la concessione di finanziamenti e garanzie, per importi superiori ad 1/10 del patrimonio netto o comunque superiori a 500.000,00 euro;
2. le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi, ed in particolare la partecipazione a gare ad evidenza pubblica, per importi superiori a 2.000.000,00 di euro, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale, per importi superiori a 500.000,00 euro;
3. le operazioni di investimento e disinvestimento, anche immobiliare, quelle di acquisizione e cessione di partecipazioni, di aziende o di rami di azienda, di cespiti e di altre attività, per importi superiori ai 100.000,00 euro.

Nell'ambito delle medesime Linee-guida il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato mandato all'Amministratore Delegato di esaminare e di approvare, previa verifica di tutti gli aspetti di carattere finanziario e/o strategico e/o di tutela degli interessi del Gruppo, tutte le operazioni di cui al precedente punto 2 di importo inferiore a 2.000.000, riferendo in proposito al Consiglio stesso nella prima seduta utile.

Sino alla data della presente Relazione non sono state effettuate dalla Società o dalle sue controllate operazioni in cui gli amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi. Nel caso ve ne fossero, al Consiglio sono riservati l'esame e l'approvazione secondo le modalità operative di cui alla nuova "Procedura per le Operazioni con le Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 novembre 2010 (Criterio applicativo 1.C.1., lett. f).

Al Consiglio sono riservati l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate realizzate dall'Emittente direttamente e per il tramite delle sue controllate e più dettagliatamente riportate nel prosieguo della presente Relazione.

II Consiglio nel corso del 2012 ha preso atto delle relazioni presentate dai Comitati nominati, che hanno regolarmente operato e che sono risultati adeguati nella loro composizione; il Consiglio ha, altresì, regolarmente svolto le proprie attività nel corso dell'Esercizio senza riscontrare particolari difficoltà legate alla propria dimensione o composizione e non ha espresso orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna.

L'assemblea non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ. (Criterio applicativo 1.C.4.)

Tabella A - Cariche e Qualifiche dei membri del Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2012

Cognome e Nome	Carica	Qualifica
Paniccia Massimo	Presidente	Amministratore esecutivo
Pillon Cesare	Vice Presidente e Amministratore delegato	Amministratore esecutivo
Fontana Aldo	Consigliere	Amministratore esecutivo
Beltrame Fulvio	Consigliere	Amm. non esecutivo indipendente

Borgna Giovanni	Consigliere	Amm. non esecutivo – non indipendente
Chiarini Maurizio	Consigliere	Amm. non esecutivo – non indipendente
Eva Enrico	Consigliere	Amm. non esecutivo indipendente
Ferrarese Franco	Consigliere	Amm. non esecutivo indipendente
Malaguti Massimo	Consigliere	Amm. non esecutivo indipendente
Milanesi Vincenzo	Consigliere	Amm. non esecutivo indipendente
Minucci Aldo	Consigliere	Amm. non esecutivo – non indipendente
Polidori Paolo	Consigliere	Amm. non esecutivo indipendente
Tomaso Tommasi di Vignano	Consigliere	Amm. non esecutivo – non indipendente

4.4. ORGANI DELEGATI

Presidente del Consiglio di Amministrazione

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al primo candidato elencato nella lista da cui sono tratti 10 (dieci) Amministratori in base a quanto più sopra indicato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società.

Oltre alle altre attribuzioni spettantigli a termini di legge, il Presidente presiede l'Assemblea, in conformità alle regole fissate nell'apposito regolamento assembleare. Inoltre convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dello statuto sociale e ne fissa l'ordine del giorno; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni; verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

Avvalendosi della collaborazione del Segretario del Consiglio provvede a fornire con ragionevole anticipo, e fatti comunque salvi i casi di necessità e/o urgenza inclusi quelli derivanti dalla natura e tempestività delle decisioni da assumere e/o da ragioni di riservatezza, la documentazione e le informazioni necessarie per consentire al Consiglio di Amministrazione di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame e deliberazione. Il Presidente, al fine di rendere più efficace la gestione di coordinamento e riparto di competenze fra gli organi delegati apicali, è investito di poteri inerenti specifiche funzioni aziendali.

In tale prospettiva, il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente, nella seduta dell'11 maggio 2010, in aggiunta ai poteri già attribuitigli per legge e per Statuto, tutti i poteri inerenti o comunque connessi all'esercizio delle funzioni rientranti nelle strutture aziendali di Affari Legali e Societari, Comunicazione e Relazioni Esterne, nonché tutti i poteri inerenti i conferimenti delle consulenze e degli incarichi professionali e le decisioni di investimento all'estero, il tutto entro i limiti di importo indicati nello Statuto.

Sono stati altresì conferiti al Presidente tutti i poteri inerenti la costituzione e/o la partecipazione alla costituzione di società, consorzi o *joint venture*, l'acquisizione e/o la cessione di partecipazioni in società, consorzi o *joint venture*, nonché l'acquisto e/o la cessione di azienda o ramo di azienda, o di beni costituenti immobilizzazioni, compresi beni immobili, il cui valore per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione di una medesima operazione) non sia superiore a euro 1.000.000,00. Nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, il Presidente potrà nominare procuratori speciali e *ad negotia* per singoli atti o categorie di atti.

È stata altresì assegnata al Presidente la responsabilità di sovrintendere al processo di elaborazione delle linee di indirizzo strategico della Società e del Gruppo da proporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente non è il principale responsabile della gestione della Società (*Chief Executive Officer*), né azionista di controllo della Società.

Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni.

All'Amministratore Delegato è attribuita dal Consiglio di Amministrazione la delega per la gestione della Società, secondo i limiti funzionali e di spesa più sotto riportati, la firma sociale e tutti i poteri nell'ambito delle deleghe conferite. Egli opera sulla base dei piani pluriennali e dei budget annuali approvati dal Consiglio di Amministrazione e garantisce e verifica il rispetto degli indirizzi sulla gestione che ne derivano.

In particolare, nella seduta dell'11 maggio 2010, il Consiglio di Amministrazione, come detto, ha confermato Amministratore Delegato il consigliere Cesare Pillon e ha deliberato di conferire all'Amministratore Delegato tutti i poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi con firma singola, entro i limiti funzionali e di spesa di cui alle seguenti materie:

- a) spese, investimenti o disinvestimenti il cui valore per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione di una medesima operazione) non sia superiore a euro 1.000.000,00;
- b) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore non superiore a euro 1.000.000,00 per singola transazione;
- c) assunzione di finanziamenti, modifica dei termini e delle condizioni dei finanziamenti in essere, rilascio e/o liberazione di garanzie, personali e reali, concessione di prestiti il cui valore per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione di una medesima operazione) non sia superiore a euro 2.000.000,00;
- d) approvazione di contratti attivi e passivi il cui valore per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate ossia funzionali alla realizzazione di una medesima operazione non sia superiore a euro 1.000.000,00.

Sempre nel corso della predetta seduta, sono stati conferiti all'Amministratore delegato tutti i poteri inerenti o comunque connessi all'esercizio delle funzioni rientranti nelle strutture aziendali di *Internal Audit*, nonché è stato confermato quale "datore di lavoro" secondo quanto indicato dall'art. 2, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed aggiornamenti ed in particolare con il D.Lgs. 106/2009 in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, dando atto che l'Amministratore delegato può avvalersi del potere di delega come previsto dall'art. 16 D.Lgs. 81/08 che potrà esercitare nei confronti di persone in possesso di tutti i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Gli è stato altresì conferito, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dallo Statuto, ogni potere e/o facoltà occorrente per porre in essere qualsiasi atto e/o attività davanti all' "Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti", ivi incluso ogni atto connesso all'iscrizione della Società medesima al predetto Albo e/o richiesta di variazione dei dati e/o sottoscrizione di dichiarazioni che assumano rilievo per detto Albo in base alla normativa di tempo in tempo vigente.

Nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, l'Amministratore Delegato può nominare procuratori speciali e *ad*

negotia per singoli atti o categorie di atti, nonché, nel compimento di tutte le attività e dei poteri allo stesso delegati come sopra indicati, gli è stata conferita la rappresentanza generale della Società, e, conseguentemente, la firma sociale, da far formalmente risultare agli atti societari.

Nel corso della medesima seduta sono stati infine attribuiti all'Amministratore delegato anche tutti i poteri inerenti o comunque connessi all'esercizio delle funzioni rientranti nella struttura aziendale della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

Nella seduta del 25 maggio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha individuato nell'Amministratore Delegato, in linea con i principi del Codice di Autodisciplina, l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno assegnandogli, conseguentemente, tutti i poteri inerenti o comunque connessi all'esercizio delle funzioni rientranti nelle strutture aziendali di *Internal Audit*.

Gestore Indipendente

Il Gruppo AcegasAps svolge sia attività di distribuzione e misura che di vendita di energia elettrica e gas naturale e costituisce, ai sensi della disciplina *Unbundling* (delibera AEGG 11/07 e s.m.i di seguito "TIU"), Impresa verticalmente integrata. Al suo interno le attività in concessione sono in capo ad AcegasAps, che ha individuato tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Gestore indipendente, nella persona del dott. Aldo Fontana.

Contestualmente alla nomina, al Gestore indipendente sono state attribuite le seguenti funzioni ed i relativi poteri:

- rappresentare la Società in tutti i suoi rapporti con le amministrazioni pubbliche o con privati sia in Italia che all'estero per le attività oggetto di separazione funzionale;
- amministrare le attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale secondo i criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione e avvalendosi per questa attività della struttura aziendale già esistente;
- predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture (Piano di sviluppo) dell'attività che amministra;
- trasmettere il Piano di sviluppo all'Autorità per l'Energia (AEEG), congiuntamente con l'invio agli organi societari competenti per la sua approvazione; segnalare ad AEEG eventuali differenze tra il Piano di sviluppo approvato e quello da lui proposto;
- scegliere i propri collaboratori, organizzare il personale assegnato all'attività di distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica e sanzionare i comportamenti che sono in contrasto con le finalità del TIU;
- avere a disposizione adeguati poteri di spesa per eventuali investimenti straordinari non pianificati, dettati da situazioni di oggettiva necessità ed urgenza, in modo da garantire una sufficiente flessibilità nella gestione dell'attività;
- eseguire il trattamento e la gestione delle informazioni commercialmente sensibili;
- tenere i rapporti con le parti correlate all'interno del Gruppo per quanto riguarda le attività separate da lui amministrate.

Inoltre tutte le decisioni del Consiglio di Amministrazione che riguardano l'amministrazione ordinaria e l'organizzazione nonché l'approvazione del Piano di sviluppo dell'attività di distribuzione e misura energia elettrica e gas naturale sono sottoposte al parere vincolante del Gestore indipendente, ai sensi e per gli effetti di cui al TIU.

Nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie destinate all'AEEG, il Gestore Indipendente ha provveduto nell'anno, secondo la tempistica definita, ad inviare il Rapporto Annuale sulle Misure Adottate in esecuzione del Programma degli Adempimenti volto a perseguire le finalità di promozione della concorrenza, efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi, nonché di impedire comportamenti discriminatori. Ha inoltre comunicato, come previsto, le modifiche al Piano Adempimenti intercorse nel 2012.

Informativa al Consiglio

Conformemente a quanto raccomandato dal Codice, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe ai medesimi attribuite.

Il Presidente cura che ciascun amministratore e sindaco sia messo in condizione di disporre con congruo anticipo rispetto alla data della riunione, fatti salvi i casi di necessità e urgenza e compatibilmente con la riservatezza della relativa documentazione, delle informazioni e della documentazione necessarie per la trattazione delle materie all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Infine il Presidente e l'Amministratore delegato si adoperano affinché il Consiglio di Amministrazione sia informato anche sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali.

4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Non vi sono altri consiglieri esecutivi.

4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione si compone di dieci membri non esecutivi (in quanto sprovvisti di deleghe operative e/o funzioni direttive in ambito aziendale), tali da garantire, per numero ed autorevolezza, che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze di carattere tecnico e strategico nelle discussioni consiliari, in modo da favorire un esame degli argomenti di discussione secondo prospettive diverse ed una conseguente assunzione di deliberazioni meditate, consapevoli ed allineate con l'interesse sociale.

Si precisa, al riguardo, che l'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale a configurarli come amministratori esecutivi ai fini della presente Relazione.

Dei dieci amministratori non esecutivi sei sono qualificati come indipendenti (Fulvio Beltrame, Enrico Eva, Franco Ferrarese, Massimo Malaguti, Vincenzo Milanese e Paolo Polidori), in quanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina:

- (i) non controllano, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o

interposta persona l'emittente; non esercitano sull'emittente o non sono in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole; non partecipano a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- (ii) non sono attualmente e non sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iii) non hanno attualmente e non hanno intrattenuto nell'esercizio precedente, sia direttamente che indirettamente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - a. con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - b. con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; e non sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- (iv) non hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione ai piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (v) non sono stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (vi) non rivestono la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- (vii) non sono soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- (viii) non sono stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti;
- (ix) sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

Il Consiglio ha valutato nella riunione dell'11 maggio 2010 e poi, con cadenza annuale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi (Criterio applicativo 3.C.4.).

Nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha tenuto conto dei criteri previsti dal Codice di Autodisciplina, applicandoli nel loro insieme (Criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2.).

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri (Criterio applicativo 3.C.5.).

Gli amministratori indipendenti non hanno sino ad ora ritenuto necessario riunirsi in assenza degli altri amministratori (Criterio applicativo 3.C.6.), in quanto, nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni vengono assunte sempre a seguito di un ampio ed approfondito dibattito tra i presenti ai quali vengono fornite tutte le informazioni richieste con la massima trasparenza possibile.

4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Non facendo capo al presidente la responsabilità della gestione dell'impresa e non coincidendo il presidente con la persona che controlla l'emittente, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di designare un amministratore indipendente quale *lead independent director* (Criterio applicativo 2.C.3).

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato nella seduta del 27 marzo 2008, su proposta dell'Amministratore Delegato cui è demandata la corretta gestione delle informazioni societarie, il "Regolamento per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente" (di seguito il "Regolamento"), integralmente consultabile sul sito web aziendale (www.acegas-aps.it, sezione Investitori/Governance), al fine di tener conto della modifica della normativa di riferimento, nonché dell'evoluzione dell'organizzazione aziendale, andando a sostituire quello precedentemente in essere, che disciplina le norme e le procedure interne della Società e il Gruppo in tale materia, con particolare riferimento alla gestione delle informazioni privilegiate – intendendosi per tali le informazioni di carattere preciso non rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari nell'ambito del proprio assetto organizzativo, amministrativo e contabile, in conformità alla normativa vigente.

La Società ha adottato anche la correlata "Procedura per l'istituzione e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate", anch'essa consultabile sul sito web aziendale (www.acegas-aps.it, sezione Investitori/Governance).

Qualsiasi informazione privilegiata è resa pubblica mediante invio di un comunicato che contiene gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentate. L'emissione di tale comunicato avviene sulla base di dettagliate disposizioni previste dalla Procedura che possono essere descritte, in sintesi, come di seguito indicato:

- la gestione delle informazioni riservate è rimessa all'Amministratore Delegato il quale può provvedere all'emanazione di apposite circolari per l'attuazione specifica delle disposizioni in argomento;
- il Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza è il soggetto individuato per la valutazione della natura *price sensitive* dell'informazione (idonea cioè a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari). Nello svolgimento di tale compito, si avvale della Funzione Investor Relations e può essere assistito da personale indicato dai Responsabili delle Funzioni Affari Legali e Societario.

Nel caso in cui la decisione/evento sia considerata *price sensitive*, il Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza provvede affinché venga effettuata senza indugio la comunicazione al mercato ai sensi della normativa vigente, e l'Investor Relations, di concerto con il Responsabile della Divisione/Direzione proponente, che sarà tenuto a comunicare a tal fine ogni informazione in suo possesso, provvede all'elaborazione del testo del comunicato. Prima della sua diffusione, nessuna dichiarazione potrà essere rilasciata da parte di dipendenti della Società e delle società da essa controllate riguardo informazioni di natura *price sensitive*.

Le interviste e gli incontri con analisti e giornalisti sono effettuati dal Presidente e dall'Amministratore Delegato della Società e dalle persone della struttura organizzativa della Società appositamente incaricate e sono organizzate in modo da garantire il rispetto dei requisiti contenuti nella normativa in materia di

informazione societaria. Nel caso che i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti Strutture interne.

Gli Amministratori e i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti. Ogni loro rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari e investitori istituzionali, che coinvolga documenti e informazioni riservate concernenti la Società e/o le società da essa controllate potrà avvenire solo d'intesa con il Presidente di AcegasAps e, ove le informazioni siano privilegiate o abbiano caratteristiche di cui alla Procedura, per il tramite della funzione Investor Relations nel rispetto della Procedura medesima.

La diffusione delle informazioni al pubblico avviene mediante trasmissione a Consob, a Borsa Italiana e alle agenzie di stampa, attraverso il circuito telematico "SDIR-NIS", gestito da Bit Market Services S.p.A., società del gruppo London Stock Exchange, avente sede a Milano, Piazza degli Affari 6, e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 114 del TUF e dall'art. 66 del Regolamento Emittenti Consob. La Società ha inoltre attivato all'interno del sito aziendale una sezione contenente l'informativa concernente la Società e le sue controllate.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Oltre al Comitato per la Remunerazione e al Comitato per il Controllo Interno, di cui viene data dettagliata informativa nei successivi paragrafi 8 e 10 della presente Relazione, a cui si fa espresso rinvio, all'interno del Consiglio di Amministrazione è stato costituito il seguente Comitato:

COMITATO INDIPENDENTI

Al Comitato Indipendenti spetta il compito di esprimere parere preventivo sulle operazioni con parti correlate vincolante o meno in relazione alla tipologia delle operazioni stesse, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Comitato Indipendenti, costituito a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB con delibera n. 17221 del 12.03.2010 e successive modifiche ed integrazioni in materia di procedura per le operazioni con parti correlate, è composto da tre amministratori tutti non esecutivi e tutti indipendenti ed è funzionante in osservanza, tra l'altro, dei principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e, pertanto:

- il Comitato elegge al suo interno, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione della Società, un presidente/coordinatore;
- le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate;
- il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni;
- il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, nominati dall'Amministratore Delegato su indicazione del Comitato. Essi esprimono un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche, sulle modalità esecutive e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle operazioni con parti correlate. In ogni caso, la gestione del rapporto con gli esperti indipendenti e le

condizioni economiche relative allo svolgimento dell'incarico sono di competenza del Comitato, al quale deve essere indirizzato il parere degli esperti indipendenti. L'incarico di esperto indipendente non potrà essere affidato a soggetti che:

(i) siano controparti dell'operazione;

(ii) siano Parti Correlate e/o parti correlate della controparte dell'operazione;

(iii) abbiano relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con a) la Società, b) con i soggetti che controllano la Società, c) le società controllate dalla Società o soggette a comune controllo con la Società, e/o d) gli amministratori delle società indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) tali da poterne compromettere l'indipendenza, ovvero

(iv) siano soci o amministratori di una società o di un'entità connessa alla società incaricata della revisione legale dei conti della Società.

- alle riunioni del Comitato possono partecipare, previo invito del Comitato stesso e in relazione ai punti all'ordine del giorno, soggetti che non ne sono membri;

- per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente/coordinatore e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere; in tal caso il Comitato si considera tenuto ove si trova il presidente/coordinatore.

Tutti i membri del Comitato Indipendenti devono essere non Correlati in relazione alla specifica Operazione oggetto di esame. In caso contrario si applicano i seguenti principi:

(a) Qualora, in relazione ad una specifica operazione, vi siano in seno al Comitato uno o più Amministratori Correlati, questi sono sostituiti con amministratori indipendenti non correlati da individuarsi tra quelli più anziani in ordine decrescente rispetto alla durata della carica nel Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, con il componente con maggiore anzianità anagrafica.

(b) Nei casi in cui vi siano due Amministratori Indipendenti non Correlati e vi sia divergenza di opinione, il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale – ai cui membri si applicherà la norma prevista dall'art. 2391, 1° comma, primo periodo cod. civ.- o, alternativamente, da un esperto indipendente designato dal Collegio Sindacale.

(c) Se all'interno del Consiglio non vi sono Amministratori Indipendenti non Correlati, le funzioni sono svolte da un esperto indipendente designato dal Collegio Sindacale.

Nel corso del 2012 non si sono svolte riunioni del Comitato Indipendenti.

7. COMITATO PER LE NOMINE

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di provvedere alla costituzione di un Comitato per le proposte di nomina, non essendosi sinora riscontrate situazioni di difficoltà – anche in considerazione della composizione dell'azionariato della Società (è infatti presente nel capitale sociale un azionista di maggioranza assoluta) e delle dimensioni del Consiglio – da parte degli azionisti nel predisporre adeguate candidature e

comunque tali da non consentire una composizione del Consiglio stesso allineata a quanto raccomandato dal Codice in proposito.

8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno, con delibera dell'11 maggio 2010, un Comitato per la Remunerazione composto attualmente da tre membri, tutti amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti (Principio 7.P.3.).

Composizione e funzionamento del Comitato per la Remunerazione (ex art. 123-bis, commi 2, lettera d), TUF)

Il Comitato per la Remunerazione è composto da tre amministratori non esecutivi di cui due indipendenti (Fulvio Beltrame, Franco Ferrarese ed Aldo Minucci) (Principio 7.P.4.). Il Presidente del Comitato è Fulvio Beltrame (indipendente).

Tutti i membri del Comitato per la Remunerazione possiedono un'adeguata conoscenza e esperienza in materia contabile e finanziaria (Principio 7.P.3.).

Nel corso dell'esercizio 2012 il Comitato ha tenuto 1 riunione dalla durata di un'ora e mezza. La partecipazione di ciascun consigliere è indicata nella Tabella 1 allegata alla presente Relazione.

Gli amministratori si devono astenere dal partecipare alle riunioni del comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione (Criterio applicativo 7.C.4.).

Alla riunione del Comitato per la Remunerazione ha partecipato, per una più proficua operatività e su invito del comitato stesso, soggetti che non ne sono membri su invito del Comitato (Criterio applicativo 5.C.1.).

Funzioni del Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per la Remunerazione ha il compito di esprimere pareri e formulare al Consiglio di Amministrazione proposte non vincolanti in merito alla determinazione del trattamento economico spettante a coloro che ricoprono le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale, nonché del Presidente laddove gli siano assegnate deleghe operative. Valuta inoltre periodicamente i criteri adottati per la politica retributiva e premiante del management aziendale, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni ricevute e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni e proposte in materia.

Il Comitato per la Remunerazione ha lo scopo precipuo di indicare al Consiglio di Amministrazione i criteri e le modalità più appropriate per fissare il livello dei compensi per l'alta direzione e verificare che i criteri adottati dalla Società per determinare le retribuzioni del personale, compresi i dirigenti, siano correttamente stabiliti ed applicati, con riferimento altresì alle retribuzioni medie di mercato ed agli obiettivi di crescita della Società. Il Comitato per la Remunerazione presenta al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso (Criterio applicativo 7.C.3.).

Nel corso del 2012 il Comitato per la Remunerazione ha esaminato la proposta per la definizione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile della remunerazione degli amministratori che ricoprono particolari cariche ed ha valutato i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche; inoltre ha espresso il proprio parere in ordine alle Politiche di remunerazione della Società per gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti con responsabilità strategiche.

La riunione del Comitato per la Remunerazione è stata regolarmente verbalizzata (Criterio applicativo 5.C.1., lett. d)).

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per la Remunerazione ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nei termini stabiliti dal Consiglio (Criterio applicativo 5.C.1., lett. e). Non sono state definite, né assegnate risorse finanziarie al Comitato per la Remunerazione per l'assolvimento dei suoi compiti.

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In base a quanto stabilito dall'articolo 7 del Codice di Autodisciplina, nella versione del 24 marzo 2010, degli Emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 20 dicembre 2011, previa verifica e approvazione da parte del Comitato per la Remunerazione nel corso della seduta del 16 dicembre 2011, ha approvato la "Relazione sulla Politica di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti operanti in ambiti con caratteristiche strategiche", che è stata approvata nell'Assemblea del 26 aprile 2012.

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 che si prevede di svolgere il 14 maggio 2013 (data prevedibilmente successiva al *delisting* della Società) si rimette al nuovo Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea degli azionisti ogni determinazione in merito alle future politiche di remunerazione degli amministratori, anche in considerazione del previsto *delisting* della società.

Per ogni ulteriore informazione si fa espresso rinvio alla Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 aprile 2013 e pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

In seno al Consiglio di amministrazione è stato costituito un Comitato per il controllo interno, con funzioni consultive e propositive; per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue sedute è stato definito un apposito Regolamento del quale si riportano di seguito le previsioni più significative.

Composizione e funzionamento del Comitato per il Controllo Interno

Il Comitato è composto da 3 (tre) membri del Consiglio di amministrazione, la maggioranza dei quali indipendenti, nominati da quest'ultimo tra coloro che non siano muniti di deleghe gestionali e dei quali almeno uno possieda un'adequata esperienza in materia contabile e finanziaria, così come valutato dal Consiglio medesimo al momento della nomina. Ai lavori del Comitato partecipa il presidente del Collegio sindacale o altro sindaco da lui designato. Il Comitato decade all'atto della cessazione del Consiglio di amministrazione. Qualora uno o più membri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio di amministrazione provvede a sostituirli fra i propri membri che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i membri del Comitato. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente presiede le adunanze del Comitato e ne organizza i lavori; dirige, coordina e modera la discussione; rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, potendo

altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di amministrazione. Il Comitato si raduna, su invito del suo Presidente o di chi ne fa le veci, nel luogo dal medesimo fissato a mezzo apposito avviso trasmesso a tutti i suoi membri. L'avviso è inoltre trasmesso all'Amministratore delegato della Società, cui è stata attribuita con delibera del 25 maggio 2010 la delega sulle attività inerenti gli aspetti del controllo. Su invito del Presidente può inoltre partecipare alle adunanze il Preposto al controllo interno. La convocazione deve essere fatta almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a un giorno libero, purché la convocazione sia effettuata a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata.

Il Comitato deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda dal Presidente del Collegio sindacale.

Le riunioni del Comitato si tengono con cadenza almeno semestrale e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ogni riunione viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che può essere designato anche al di fuori del Comitato stesso.

È ammessa la possibilità di svolgere le adunanze per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Il Comitato di controllo interno nel corso dell'esercizio è risultato composto dai seguenti amministratori non esecutivi e indipendenti:

Fulvio Beltrame	Presidente
Massimo Malaguti	Componente
Paolo Polidori	Componente

Nel corso del 2012 il Comitato per il controllo interno ha tenuto dieci riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti e da una durata media di 1 ora e mezza ciascuna. Alle riunioni ha preso parte il Presidente del Collegio sindacale o altro sindaco da lui designato, in considerazione delle specifiche funzioni di vigilanza sul sistema di controllo interno demandate al Collegio stesso dalla vigente legislazione in materia di società quotate.

Tutte le riunioni del Comitato sono state verbalizzate.

Funzioni attribuite al comitato per il Controllo Interno

Come precedentemente illustrato, AcegasAps ha deliberato di rinviare le valutazioni relative al completamento del procedimento di adeguamento al nuovo Codice di Autodisciplina 2011 in attesa dell'esito dell'OPAS.

Ciò premesso, al Comitato per il controllo interno è affidato il compito di assistere, con funzioni consultive e propositive, il Consiglio di amministrazione nelle proprie responsabilità relative all'affidabilità del sistema contabile e delle informazioni finanziarie, al Sistema di controllo interno, ai rapporti con la Società di revisione ed alla supervisione della Funzione di *Internal Audit*.

In particolare, il Consiglio di amministrazione con l'assistenza del Comitato per il controllo interno:

- definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di questi rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- individua un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il Comitato per il controllo interno svolge il proprio compito in modo del tutto autonomo e indipendente sia nei riguardi degli amministratori delegati per quanto riguarda le tematiche di salvaguardia dell'integrità aziendale, sia della Società di revisione per quanto concerne la valutazione dei risultati da essa esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.

Il Comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il Consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti più sopra indicati, è stato incaricato di:

- (i) assistere il Consiglio di amministrazione nel fissare le linee di indirizzo del Sistema di controllo interno;
- (ii) assistere il Consiglio nel verificare periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del Sistema di controllo interno, con la finalità di assicurare che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato;
- (iii) valutare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e ricevere le relazioni periodiche degli stessi;
- (iv) valutare, unitamente ai responsabili amministrativi della Società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- (v) valutare le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro dalla medesima predisposto per dette attività e i risultati esposti nella relazione e nell'eventuale lettera di suggerimenti;
- (vi) riferire al Consiglio di amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- (vii) svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la Società di revisione;
- (viii) autorizzare preventivamente, su proposta del responsabile della funzione amministrativa, l'affidamento alla Società di revisione, o ad altri soggetti della rete cui essa appartiene, di incarichi diversi da quello di revisione;
- (ix) esaminare le eventuali problematiche sollevate dalla Società di revisione;
- (x) valutare la collocazione e struttura organizzativa dell'*Internal Audit*.

Nel corso dell'esercizio 2012 il Comitato ha analizzato e valutato:

- le disposizioni del nuovo Codice di Autodisciplina emesso nel mese di dicembre 2011, al fine di acquisire la necessaria contezza e consapevolezza delle implicazioni e delle raccomandazioni in esso contenute anche in considerazione del livello di corrispondenza con il Codice di Autodisciplina attualmente in vigore in AcegasAps;
- con il contributo del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con la Società di revisione, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- il Piano di lavoro della Funzione *Internal Audit* e le risorse ad esso dedicate;
- le relazioni periodiche del preposto al Sistema di controllo interno;
- le attività di verifica svolte dalla Funzione *Internal Audit*, anche per conto degli altri organi di controllo;
- i lavori di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

I risultati e le considerazioni sulle tematiche sopra elencate sono state riportate dal Comitato per il controllo interno al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per il controllo interno ha, inoltre, relazionato al Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato per il controllo interno ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti; nel corso dell'esercizio non si è avvalso di consulenti esterni.

Non sono state definite né assegnate risorse finanziarie al Comitato per il controllo interno per l'assolvimento dei suoi compiti.

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

I sistemi di controllo dei rischi sono descritti in apposita sezione della relazione sulla gestione.

Il Consiglio di amministrazione, al fine di garantire una valutazione complessiva sul disegno e sul funzionamento del Sistema di controllo interno, si avvale di alcuni organi e strutture sociali, quali il Comitato di controllo interno, il Collegio sindacale, l'Amministratore esecutivo, l'Organismo di vigilanza, il Preposto al Sistema di controllo interno e la Funzione *Internal Audit*. In termini generali il Sistema di controllo interno ha la finalità di garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, il rispetto di leggi e regolamenti nonché adeguate efficienza ed efficacia delle operazioni aziendali. Per quanto concerne la gestione dei rischi il Gruppo, attraverso apposite strutture, svolge un monitoraggio dei principali rischi (strategici, operativi e finanziari), riportando periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di controllo interno e il Collegio sindacale, secondo le prescrizioni e i compiti loro attribuiti dal Codice di Borsa Italiana, hanno assistito il Consiglio di Amministrazione nella gestione dei rischi e nella valutazione del Sistema di controllo interno, come descritto nelle apposite sezioni ad essi dedicate.

La Funzione *Internal Audit* di AcegasAps riferisce del proprio operato oltre che al Comitato di controllo interno ed al Collegio sindacale, anche all'Amministratore delegato, dal quale dipende gerarchicamente.

Nell'espletamento degli incarichi svolti nel corso del 2012 essa ha contribuito ad agevolare il coordinamento e l'integrazione delle attività dei diversi organi di controllo societari al fine di favorire una valutazione

integrata, trasversale ed indipendente del Sistema di controllo interno aziendale. Ha favorito altresì il confronto e la sinergia con le funzioni aziendali di gestione e controllo di secondo livello.

La Funzione *Internal Audit* ha svolto nel corso dell'esercizio attività di auditing e di natura consulenziale richieste dal Comitato di controllo interno, dal vertice aziendale, dall'Organismo di vigilanza, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. Ha fornito inoltre un supporto di natura consulenziale alle principali società del Gruppo per la predisposizione o l'aggiornamento del "Modello 231" ed al Gestore indipendente nell'ambito degli adempimenti di sua competenza

Al fine di assicurare un sistema di controllo interno affidabile relativamente all'informativa finanziaria, AcegasAps adotta un insieme di procedure amministrative e contabili. In particolare viene data adeguata diffusione alle regole per l'utilizzo e l'applicazione dei principi contabili. Inoltre il Gruppo è dotato di procedure che coprono le principali aree amministrative da cui trae origine l'informativa finanziaria. Ai fini della predisposizione del Bilancio annuale (separato e consolidato) e dell'informativa finanziaria periodica, vengono diffuse istruzioni operative di dettaglio. L'insieme di tali informazioni è accessibile a tutte le controllate. Periodicamente vengono organizzati, di concerto con il Collegio Sindacale della capogruppo, incontri al fine di dare adeguata diffusione alle procedure e alle *policy* adottate.

Le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria sono predisposte sotto la responsabilità del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, il quale – congiuntamente all'Amministratore delegato – ne attesta l'adeguatezza e l'effettiva applicazione in sede di Bilancio annuale e di Relazione finanziaria semestrale. Tale attestazione è supportata da una mappatura dei processi rilevanti che alimentano l'informativa finanziaria.

I processi oggetto di mappatura sono stati selezionati secondo criteri di materialità o di valutazione qualitativa nel caso di aree ritenute rischiose. Tale mappatura è oggetto di progressiva valutazione da parte dell'*Internal Audit*. Nel caso vengano riscontrate criticità viene avviato un piano di mitigazione del rischio o di miglioramento oggetto di successiva verifica.

11. 1 AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio di Amministrazione ha designato, con delibera del 25 maggio 2010, l'Amministratore delegato quale amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di controllo interno.

11.2. PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio ha designato il responsabile dell'*Internal Audit* – dott.ssa Luciana De Mori quale "preposto al Controllo interno" – incaricandola di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante.

Il preposto al Controllo interno è stato nominato su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di controllo interno sentito il parere del Comitato per il controllo interno.

La remunerazione del preposto al Controllo interno, sentito il parere del Comitato per il controllo interno, è stata determinata coerentemente con le politiche aziendali.

Il preposto al Controllo interno non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente

da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area Amministrazione e finanza.

Il preposto al Controllo interno ha avuto accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e ha riferito del proprio operato al Comitato per il controllo interno ed al Collegio sindacale, nonché all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di controllo interno.

All'interno della Società opera una Funzione di Internal Audit, il cui responsabile coincide con il preposto al Controllo interno.

La Funzione di Internal Audit non è stata affidata a soggetti esterni.

11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione di Acegas-Aps ha approvato nella seduta del 18 dicembre 2012 un aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 concernente la responsabilità amministrativa degli enti.

Il Modello è costituito dall'insieme delle norme generali, delle disposizioni e di ogni altra istruzione per prevenire la commissione dei reati recepiti dalla normativa in argomento, salvo il caso di elusione fraudolenta.

L'Organismo di vigilanza, così come previsto dal Modello, è a composizione collegiale ed è formato da un consigliere indipendente, quale Presidente, da una risorsa dell'Area legale e dal responsabile della Funzione *Internal Audit*. Esso si è dotato di un proprio regolamento interno.

All'Organismo di vigilanza sono state affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della Società rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello;
- elaborare proposte di modifica e aggiornamento del Modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;
- sottoporre proposte di integrazione, ovvero di adozione di istruzioni per l'attuazione del Modello agli organi competenti;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate al Modello (follow-up);
- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Codice etico, nonché valutare la sua adeguatezza.

Nel corso del 2012 l'Organismo si è riunito nove volte e per ogni riunione è stato redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel corso del 2012 per dare attuazione alle attività di vigilanza e controllo di sua competenza, garantire continuità di azione e promuovere la sinergia dei controlli di secondo livello, l'Organismo di vigilanza si è avvalso del supporto e della collaborazione della Funzione *Internal Audit*.

Per quanto riguarda le società controllate, si informa che è in via di completamento il progetto dedicato all' "adeguamento 231", che prevede l'adesione alla normativa 231 da parte delle principali società del Gruppo.

11.4. SOCIETA' DI REVISIONE

L'incarico di revisione dei bilanci annuali, delle situazioni semestrali, nonché dei controlli ai sensi dell'art. 155 del TUF è stato affidato alla PriceWaterhouseCoopers Spa in data 28 aprile 2011 e scade con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

La riforma della legge sul Risparmio, con riferimento al tema della redazione dei documenti contabili societari, ha introdotto la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, incaricato di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio consolidato, del bilancio civilistico e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Con particolare riferimento alla redazione e comunicazione dei documenti contabili societari, si precisa che, nell'ambito dell'adeguamento dello statuto sociale ai sensi del combinato disposto della legge 262/2005 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" e delle norme correttive ex D.Lgs. 303/2006, è stato nominato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2007 il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" individuandolo nel dott. Massimo Forliti, attuale dirigente responsabile dell'Amministrazione e Finanza, attribuendogli altresì tutti i poteri e le responsabilità necessari per l'espletamento dell'incarico affidatogli. Infatti, come previsto dall'art. 154 bis del TUF come modificato dalle predette disposizioni legislative, gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della Società stessa, devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta da parte del Dirigente Preposto che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Dirigente Preposto e l'Amministratore Delegato rilasciano una dichiarazione che viene allegata al bilancio consolidato che attesta l'adeguatezza e l'effettiva applicazione nel periodo di riferimento delle procedure amministrative e contabili, la corrispondenza dei documenti contabili societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza dei poteri e dei mezzi messi a disposizione del Dirigente Preposto e sull'effettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili.

In osservanza a quanto sopra, lo statuto sociale ha definito sia la procedura di nomina di tale figura che i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui deve disporre.

Per quanto attiene al primo aspetto, lo statuto prevede che sia il Consiglio di Amministrazione a procedere con la nomina del Dirigente Preposto, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, mentre in relazione al secondo aspetto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

- diploma di laurea in materie giuridiche, economiche, finanziarie od altre comunque attinenti al settore giuridico, economico o finanziario;
- maturazione di un'esperienza complessiva di almeno un triennio, in posizioni dirigenziali, nei settori di amministrazione, finanza, controllo di società, enti o imprese, pubbliche o private, aventi dimensioni non significativamente inferiori a quelle della Società, ovvero, esercizio, da almeno un quinquennio in via continuativa, di attività professionali soggette ad iscrizione agli albi dei dottori

commercialisti ovvero al registro dei revisori contabili ovvero attività di insegnamento a livello universitario in materie economiche o finanziarie.

Il Dirigente Preposto provvede altresì a riferire al Consiglio di Amministrazione in occasione delle sedute consiliari che hanno per oggetto l'approvazione delle situazioni contabili infrannuali e dei bilanci, nonché anche al Comitato per il Controllo interno.

Il dott. Forliti anche in virtù di una procura specifica rilasciatagli in qualità di dirigente aziendale di primo livello, gode di una adeguata autonomia e di poteri di iniziativa sia di carattere amministrativo che finanziario.

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 novembre 2010, ha adottato la "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate", consultabile sul sito internet (www.acegas-aps.it, sezione Investitori/Governance/Operazioni con Parti correlate), previo parere favorevole del Comitato Indipendenti costituito in conformità con quanto deliberato dal Consiglio medesimo in data 11 novembre 2010. Ogni successiva modifica dovrà parimenti essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società previo parere favorevole del Comitato Indipendenti o, in mancanza, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio di Amministrazione.

Detta Procedura disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società e per tramite delle società dalla stessa controllate, secondo quanto previsto dal regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni ed inoltre, costituisce parte essenziale del sistema di controllo interno del Gruppo AcegasAps, integrata nel modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/01, nell'ambito delle consuete procedure di aggiornamento dello stesso modello.

La Procedura vale, inoltre, come istruzione impartita dalla Società alle proprie società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2 del TUF.

Ai fini dell'applicazione della Procedura, di seguito meglio dettagliata, l'identificazione delle Parti Correlate è operata dalla Società alla stregua dei criteri contenuti all'Allegato 1 della Delibera n. 17211 emanata dalla Consob.

E' stata costituita in Azienda una specifica struttura, denominata il "Gruppo di Lavoro", composta dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dal responsabile della Funzione Societario e dal Preposto al controllo interno della Società.

Il Gruppo di Lavoro, con l'ausilio delle rispettive strutture di appartenenza, ha il compito di:

- sovrintendere all'attività di mappatura delle Parti Correlate, al fine di consentire l'aggiornamento del relativo elenco su base almeno semestrale. Nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa, il Gruppo di Lavoro può avvalersi dell'assistenza e della consulenza di uno o più esperti e può richiedere un parere al Comitato Indipendenti; a tal fine, il preposto al controllo interno, nella qualità di componente del Gruppo di Lavoro, ha la funzione di riferire al Comitato i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa;
- assistere l'Amministratore Delegato nella individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza e minore rilevanza, controllando che per ciascuna di esse venga seguito lo specifico processo deliberativo previsto

dalla Procedura;

- garantire la trasparenza, l'evidenza documentale e la tracciabilità di tutte le operazioni concluse con Parti Correlate, anche nell'ipotesi di operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 della Procedura;
- emettere una relazione almeno semestrale sull'attività svolta da indirizzare al Comitato Indipendenti ed al Collegio Sindacale;
- assistere il Comitato Indipendenti nell'esercizio delle funzioni allo stesso assegnate dalla Procedura e dal Regolamento Consob in materia di operazioni con Parti Correlate.

Anche al fine di agevolare le opportune attività di monitoraggio e di controllo da parte del sistema di controlli interni aziendale, i Dirigenti con responsabilità strategiche comunicano al Gruppo di Lavoro il nominativo dei soggetti che intrattengono rapporti di correlazione. Nel comunicare l'elenco degli stretti familiari, essi includono senz'altro il coniuge non legalmente separato e i figli valutando la presenza nell'ambito familiare di altri soggetti che possano influenzarli o essere da loro influenzati nel rapporto con la Società.

I soggetti che, per conto della Società o di una delle società controllate, intendano effettuare un'operazione devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate — così come predisposto e gestito dal Gruppo di Lavoro — seguendo le modalità operative definite dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società o da altra Funzione aziendale all'uopo indicata dall'Amministratore delegato. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, l'Amministratore delegato della Società (e/o il diverso soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni) è tenuto a verificare se il beneficiario ultimo dell'operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate e a conservare evidenza delle verifiche effettuate.

Il soggetto che, per conto della Società o di una delle società controllate, intenda compiere un'operazione con una Parte Correlata, individuata ai sensi della Procedura o secondo altre modalità operative di volta in volta indicate dalle competenti Funzioni aziendali, informa tempestivamente l'Amministratore delegato della Società, eventualmente anche per il tramite del proprio superiore gerarchico. A tal fine, saranno adottati strumenti informatici od altre adeguate modalità operative interne onde agevolare l'accessibilità all'elenco delle Parti Correlate ai soggetti di cui sopra.

L'Amministratore delegato verifica, sulla base dei parametri calcolati dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 3 della Procedura ed assistito in proposito dal Gruppo di Lavoro, se l'operazione proposta rientri tra quelle di maggiore o di minore rilevanza.

Quando l'effettuazione di un'operazione con una Parte Correlata è ritenuta probabile, l'Amministratore delegato consegna tempestivamente al Comitato una comunicazione scritta contenente una sintesi dell'operazione indicando:

- (i) la Parte Correlata controparte dell'operazione;
- (ii) la natura della correlazione;
- (iii) se si tratta di un'Operazione di maggiore rilevanza o di un'Operazione di minore rilevanza nonché se vi sono dubbi sul superamento delle soglie previste nel regolamento Consob;
- (iv) le condizioni dell'operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, della tempistica, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni dell'operazione;

- (v) l'interesse della Società all'effettuazione dell'operazione;
- (vi) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

In base alle informazioni comunicate ai sensi di quanto sopra, qualora un membro del Comitato sia, rispetto ad una specifica operazione, un Amministratore Correlato, lo stesso informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed il Comitato affinché sia sostituito con il supplente individuato secondo quanto indicato nella Procedura.

Il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2008 ha adottato la procedura per la gestione degli interessi degli amministratori in determinate operazioni.

Gli Amministratori che hanno un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione sono tenuti a informare preventivamente ed esaurientemente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo, con particolare riguardo alla sua natura, termini, origine e portata.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, in relazione a ciascun caso concreto e sulla base dell'informativa fornita dall'Amministratore interessato/dagli Amministratori interessati, tenendo conto anche della necessità di assicurare il buon funzionamento dell'organo consiliare, l'opportunità di richiedere al/i medesimo/i Amministratore/i, che in tal caso sarà/anno tenuto/i ad attenersi alla richiesta del Consiglio:

- (i) di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione,
ovvero
- (ii) di astenersi dal partecipare alla votazione.

Ove l'Amministratore portatore dell'interesse nell'operazione sia munito di delega per il compimento dell'operazione stessa, l'amministratore delegato interessato dovrà astenersi dall'assumere eventuali determinazioni in proposito, comunque investendo di esse l'organo collegiale.

Nei casi in cui trovi applicazione la presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Nei casi in cui l'Amministratore sia portatore di un interesse in quanto membro dell'organo di amministrazione ovvero dirigente con funzioni di responsabilità di una società legata alla Società emittente da un rapporto di controllo, anche comune, i suddetti obblighi informativi e di motivazione per operazioni che rientrano nella normale operatività del Gruppo possono essere adempiuti in modo generale o sintetico, e anche in via preventiva, ferma restando l'applicazione della Procedura per le operazioni con Parti Correlate.

13. NOMINA DEI SINDACI

L'Assemblea, sulla base di liste presentate dai soci, con le stesse modalità previste per la nomina degli Amministratori, elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, secondo le disposizioni della normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

Per la presentazione, il deposito, la pubblicazione e la votazione delle liste si applicano le disposizioni della normativa anche regolamentare, di tempo in tempo vigente e, in quanto con esse compatibili, le disposizioni

e le procedure previste per la nomina degli amministratori, salvo quanto più sotto indicato.

In particolare hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o assieme ad altri azionisti, risultino essere complessivamente titolari almeno dell'1% (uno per cento) del capitale sociale, oppure, se inferiore, della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita da Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Le liste contengono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e comunque non superiore al numero dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Al fine di assicurare la proporzione tra i generi all'interno del Collegio sindacale, in ciascuna delle liste che presentino non meno di 3 (tre) candidati, devono essere indicati 2 (due) candidati appartenenti al genere meno rappresentato al secondo e terzo posto dell'elencazione dei candidati.

Le liste devono essere corredate, a cura degli azionisti presentatori e sotto la loro responsabilità:

- a) dalle accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina);
- b) da un'attestazione del possesso da parte dei candidati sindaci dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti e dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, oltre all'indicazione, per ciascun candidato, degli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società;
- d) dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società;
- e) per i soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, da una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento rilevanti che, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, inibiscono l'elezione di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Dalla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (un) Sindaco supplente. Il restante Sindaco effettivo, che assumerà la carica di presidente del Collegio Sindacale, nonché il restante Sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, dalla lista seconda classificata, ovvero sia da quella che avrà ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. In caso di parità tra due o più liste di minoranza, viene nominato come Sindaco effettivo, con la carica di presidente del Collegio Sindacale, il candidato più anziano tra i candidati indicati al primo posto di tali liste; mentre viene nominato Sindaco supplente il candidato indicato al secondo posto della lista di minoranza da cui viene tratto detto Sindaco effettivo.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati o comunque in caso di mancato deposito di liste di candidati da parte dei soci di minoranza aventi i requisiti di cui al capoverso precedente, viene data tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, affinché le liste possano essere ulteriormente presentate nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Non possono assumere la carica di sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro i quali vengono destituiti da incarichi pubblici per colpa grave, ovvero per reati contro la Pubblica Amministrazione, coloro i quali siano già Sindaci in Società emittenti titoli quotati nei mercati borsistici regolamentati, nonché coloro rispetto ai quali ricorra una causa di ineleggibilità prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili. I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), e comma 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa si intendono i settori di attività rientranti nell'oggetto sociale e le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche riguardanti tali settori e, in particolare, il settore dei servizi pubblici locali e il settore dei servizi connessi. Si applicano altresì i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, secondo le disposizioni di legge applicabili ed entro i limiti massimi previsti dalle tariffe professionali vigenti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione non si possa provvedere con le modalità di cui sopra all'elezione o sostituzione dei sindaci nel rispetto della normativa vigente, a tale elezione o sostituzione provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze nel Collegio sindacale e della proporzione tra generi prevista ai sensi della normativa vigente in relazione al numero complessivo dei sindaci effettivi.

14. SINDACI (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2010, in conformità alla procedura sopra descritta, con durata in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. All'Assemblea del 27 aprile 2010 sono state presentate due liste. La lista di maggioranza è stata presentata dal socio Acegas-Aps Holding S.r.l. con i nominativi di Francesco Giordano, Michele Nasti e Ruggero Pirolo (nell'ordine eletti sindaci effettivi e sindaco supplente). La lista di minoranza è stata presentata dal socio Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste con i nominativi di Luca Savino (eletto presidente del Collegio Sindacale) e Franco Degrassi (sindaco supplente). Non esistono rapporti di collegamento tra le liste. La lista di maggioranza ha ottenuto l'86,641% del capitale votante e la lista di minoranza ha ottenuto il 13,341% del capitale votante.

Il Collegio Sindacale è attualmente composto come riportato nella Tabella 3 allegata.

Alla data della presente Relazione nessun sindaco ha cessato di ricoprire la carica e non sono intervenuti cambiamenti nella composizione del Collegio Sindacale.

Le caratteristiche professionali di ciascun sindaco (art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob) sono elencate di seguito:

Luca Savino: Nato a Trieste il 18.07.1964. Laurea in Economia ed Organizzazione Aziendale. Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. È iscritto ed è componente

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste. Titolare dello Studio Savino di Trieste. Consulente Tecnico del Giudice e Consulente e Perito del Tribunale. Revisore di Enti Cooperativi del Friuli Venezia Giulia. Docente a contratto di Economia delle Aziende Pubbliche presso il Dipartimento di Scienze Politiche all'Università degli Studi di Trieste. Già membro del Board IFAC per l'Etica e l'Indipendenza. E' membro del Corpul Expertilor Contabili della Romania. Presidente del Collegio e sindaco effettivo di diverse società italiane in ambito assicurativo e multi-utility. E' consigliere in alcune società italiane.

Francesco Giordano: Nato a Roma il 7.12.1944. Laureato in Economia e Commercio. Dottore commercialista dal 1971, revisore contabile, iscritto nell'elenco degli esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie tenuto dal Ministero delle Attività Produttive. Iscritto nell'Albo dei Periti del Tribunale di Venezia come esperto in contabilità. Iscritto nell'Albo dei Commercialisti Fiduciari del Canton Ticino. Consulente in diritto societario e commerciale interno e internazionale. Svolge funzioni di amministratore di società, sindaco e revisore contabile in società ed enti pubblici. Inoltre è curatore fallimentare, perito e commissario liquidatore di procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Michele Nasti: Nato a Trieste il 28.01.1965. Dottore commercialista. Membro della Commissione per la preparazione e l'aggiornamento professionale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trieste e del gruppo di lavoro sull'Euro presso società del gruppo IRI, è stato consulente esterno per Reconta Ernst & Young, nonché docente di materie aziendali in corsi professionali per la gestione e la pianificazione finanziaria. Esperto in materia fiscale, societaria e aziendale. Particolari competenze sui bilanci degli enti pubblici, di cui è stato più volte revisore.

Nel corso dell'esercizio 2012 il Collegio Sindacale si è riunito [8] volte, della durata media di [2,5] ore per seduta.

Il Collegio Sindacale ha valutato l'indipendenza dei propri membri, sia nella prima riunione tenutasi dopo la nomina sia nel corso dell'Esercizio (Criterio applicativo 10.C.2.), e nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli amministratori (Criterio applicativo 10.C.2.).

Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il Presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse (Criterio applicativo 10.C.4.).

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'Emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima (Criterio applicativo 10.C.5.).

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di *Internal Audit* e con il Comitato per il Controllo Interno (Criteri applicativi 10.C.6. e 10.C.7.), nell'ambito degli incontri periodici del Comitato e attraverso la partecipazione alle riunioni del Collegio da parte del Responsabile della funzione di *Internal Audit*.

Inoltre, in tema di Operazioni con Parti Correlate, il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sulla conformità delle procedure adottate ai principi della normativa – anche regolamentare - vigente in materia di operatività con Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea degli Azionisti.

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Società, fin dal momento della quotazione delle proprie azioni in Borsa, ha ritenuto conforme a un proprio specifico interesse – oltre che a un dovere nei confronti del mercato – l’instaurazione di un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli azionisti nonché con gli investitori istituzionali.

Conseguentemente, ha adottato anche nel corso degli anni una politica di comunicazione volta a instaurare un costante dialogo con gli investitori istituzionali, con gli azionisti e con il mercato, e a garantire la sistematica diffusione di un’informativa esauriente e tempestiva sulla propria attività, con l’unico limite delle esigenze di riservatezza che talune informazioni possono presentare e in modo da assicurare comunque una informazione non selettiva. In tale ottica, l’informativa agli investitori, al mercato e agli organi di informazione è assicurata dai comunicati stampa, da incontri periodici con gli investitori istituzionali, con la comunità finanziaria e con la stampa, nonché dall’ampia documentazione resa disponibile e costantemente aggiornata sul sito internet della Società (www.acegas-aps.it).

All’interno del sito sono rese disponibili, tra le altre, informazioni di carattere economico-finanziario (bilanci, relazioni semestrali e trimestrali), i comunicati stampa *price sensitive* e non, emessi dalla Società, il calendario degli eventi societari e degli strumenti di comunicazione che rendono possibile avvisare il mercato in maniera proattiva circa le novità di carattere finanziario e societario.

Si è altresì valutato, anche in considerazione delle dimensioni della Società, che detto dialogo potesse essere agevolato dalla costituzione di strutture aziendali all’uopo dedicate. I rapporti con le Agenzie di stampa e i media sono tenuti dalla Funzione “Relazioni esterne e comunicazione” e le informazioni di loro interesse sono disponibili sul sito internet della Società. I rapporti con gli investitori e gli analisti finanziari sono intrattenuti dalla Funzione Investor Relations e le informazioni di loro interesse, oltre a essere disponibili sul sito internet della Società, possono essere chieste anche tramite e-mail all’indirizzo: ftrevisan@acegas-aps.it.

16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

Il richiamo contenuto nel Codice di Autodisciplina a considerare l’assemblea quale momento privilegiato per l’instaurazione di un proficuo dialogo tra azionisti e Consiglio di Amministrazione è stato attentamente valutato e pienamente condiviso dalla Società, che ha ritenuto opportuno — oltre ad assicurare la regolare partecipazione dei propri amministratori ai lavori assembleari — adottare specifiche misure intese a valorizzare adeguatamente l’istituto assembleare (Criterio applicativo 11.C.5.).

A tal fine, l’assemblea degli azionisti del 9 aprile 2001 ha approvato l’introduzione di un apposito regolamento - adeguato, da ultimo, nel corso dell’Assemblea degli azionisti tenutasi in data 28 aprile 2011 - finalizzato a garantire l’ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, nel rispetto del diritto di ciascun socio di richiedere chiarimenti sui diversi argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte. Detto regolamento è disponibile e consultabile sul sito internet di AcegasAps: www.acegas-aps.it, sezione Investitori/Governance (Criterio applicativo 11.C.5.).

Ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento, i soggetti legittimati all’esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e formulando proposte, nonché chiedendo informazioni; detta richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente dell’assemblea non

abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Il Presidente dell'assemblea stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi che devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate. Il Presidente dell'assemblea fissa, tra l'altro, la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a cinque minuti, al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione (Criterio applicativo 11.C.5.).

Il Consiglio ha riferito in assemblea sull'attività svolta e programmata e si è adoperato per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare (Criterio applicativo 11.C.4.).

Nel corso dell'Esercizio non si sono verificate variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni di AcegasAps o nella composizione della compagine sociale. (Criterio applicativo 11.C.6.). Si richiama quanto riportato nella premessa in merito all'operazione di fusione per incorporazione della controllante Acegas-Aps Holding S.r.l. in Hera, perfezionatasi in data 1° gennaio 2013 e alla successiva promozione dell'OPAS sulle azioni dell'Emittente.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Convocazione

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia, mediante avviso, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco della materie da trattare, oltre a ogni altra informazione prevista dalla normativa di tempo in tempo vigente. L'avviso è pubblicato sul sito internet della Società e con le modalità previste dalla Consob, almeno 30 (trenta) giorni prima – o il diverso termine applicabile ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente anche con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno – di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Trattandosi di Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e, comunque, in quanto eventualmente lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anziché nel termine massimo altrimenti applicabile di 120 giorni da tale data.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene altresì convocata, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2367 del codice civile o dalle diverse disposizioni applicabili di tempo in tempo vigenti, quando ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare, tanti azionisti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, spetta altresì la facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 126-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 o dalle diverse disposizioni applicabili di tempo in tempo vigenti.

L'Assemblea è anche convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per iniziativa del Collegio Sindacale o di almeno due componenti del Collegio stesso.

L'Assemblea può essere convocata per una terza adunanza, secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Deliberazioni

Nel caso in cui si tengano in un'unica convocazione, le assemblee sia ordinaria che straordinaria si costituiscono regolarmente e deliberano validamente con le maggioranze per esse rispettivamente previste dalla normativa di tempo in tempo vigente con riferimento al caso di unica convocazione, fatte salve le diverse maggioranze stabilite statutariamente, ferme restando, peraltro, le disposizioni particolari previste dallo Statuto per la nomina degli organi sociali.

Nel caso in cui venga prevista una pluralità di convocazioni assembleari, le assemblee, ordinarie e straordinarie, si costituiscono regolarmente e deliberano validamente con le maggioranze rispettivamente previste dalla normativa di tempo in tempo vigente con riferimento alle diverse convocazioni, e ferme restando, peraltro, le disposizioni particolari stabilite dallo Statuto per la nomina degli organi sociali.

Limitatamente alle materie di seguito elencate l'assemblea straordinaria sia in unica che, a seconda dei casi, in seconda ed, eventualmente, in terza convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea:

(i) modifica dello statuto sociale e/o operazioni sul capitale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, emissione di obbligazioni anche convertibili con esclusione del diritto di opzione, altri strumenti finanziari che possano incidere sul capitale della società, e/o fusioni, scissioni, e/o conferimenti;

(ii) messa in liquidazione volontaria della società.

Limitatamente a qualsiasi modifica dell'art. 2.1 dello statuto che comporti il trasferimento della sede al di fuori del Comune di Trieste, nonché alla modifica dell'art. 12.3-bis, l'assemblea straordinaria sia in unica che, a seconda dei casi, in prima, in seconda ed, eventualmente, in terza convocazione delibera con il voto favorevole di almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale: tale previsione statutaria è stata approvata dall'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 27 novembre 2012.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge, anche – ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile - sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate nei casi di cui all'art. 22.2 dello Statuto.

In deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo e la chiusura o decadenza dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi della sopraindicata offerta.

Intervento e rappresentanza

Sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza alla normativa di tempo in tempo vigente, l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui gli azionisti possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Presidenza e svolgimento lavori assembleari.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ovvero, in difetto, da persona eletta dalla stessa Assemblea, con il voto della maggioranza relativa del capitale presente avente diritto di voto.

Il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti o degli amministratori, è nominato dagli interventi su proposta del Presidente: nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso. In quest'ultimo caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, nel rispetto del regolamento assembleare, ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea ordinaria approva e ove necessario modifica il regolamento assembleare che disciplina le modalità di svolgimento dei lavori assembleari, secondo la normativa vigente in materia di Società quotate in Borsa, con le maggioranze previste dallo Statuto per l'adozione delle deliberazioni in Assemblea straordinaria.

Alle assemblee della Società partecipano, di norma, tutti gli Amministratori (in particolare quelli muniti di deleghe), i Sindaci, nonché il Direttore Generale, i dirigenti della Società e i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio.

Possono altresì partecipare dipendenti della Società o delle società del Gruppo e altri soggetti, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati specializzati in materie economiche e finanziarie.

17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lett a), TUF)

Non vi sono altre pratiche di governo societario in aggiunta a quelle già indicate nei punti precedenti.

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Si richiama quanto riportato nel precedente paragrafo "Premessa" che deve intendersi qui integralmente riportato per quanto attiene ai cambiamenti intervenuti dopo la chiusura dell'Esercizio.

TABELLA 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazione	
Carica	Componenti	Esecutivi	Non- esec.	Indipendente	***	Numero di altri incarichi		****		****
Presidente	PANICCIA Massimo*	X			91%	4				
Vicepresidente ed Amministratore delegato	PILLON Cesare*	X			100%	3				
Amministratore	BELTRAME Fulvio**		X	X	100%		X	100%	X	100%
Amministratore (in carica per cooptazione dall'8 marzo 2012 e confermato dall'Assemblea del 27 aprile 2012)	BORGNA Giovanni		X		89%					
Amministratore (nominato per cooptazione dal CdA in data 18.12.2012)	CHIARINI Maurizio		X		--	1				
Amministratore (cessato per dimissioni il 08.03.2012)	CODARIN Renzo*		X	X	100%	1				
Amministratore (cessato per dimissioni il 13.12.2012)	CONTINO Giuseppe*		X		40%	1				
Amministratore	EVA Enrico**		X	X	100%					
Amministratore	FERRARESE Franco*		X	X	100%				X	100%
Amministratore	FONTANA Aldo*	X			100%	1				
Amministratore	MALAGUTI Massimo*		X	X	100%		X	80%		
Amministratore	MINUCCI Aldo **		X		82%	3			X	100%
Amministratore	MILANESI Vincenzo*		X	X	55%	1				
Amministratore	POLIDORI Paolo*		X	X	100%		X	90%		
Amministratore (in carica dall'8.3.2012 e cessato per dimissioni il 17.12.2012)	SULLIGOI Giorgio		X	X	100%	1				
Amministratore (nominato per cooptazione dal CdA in data 18.12.2012)	TOMMASI DI VIGNANO Tomaso		X		--	6				

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: le liste possono essere presentate da soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, risultino essere complessivamente titolari di almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono in carica dal 27 aprile 2010, eccetto il consigliere Borgna nominato l'8 marzo 2012 e i consiglieri Chiarini e Tommasi di Vignano cooptati il 18 dicembre 2012, e scadranno con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 (ad eccezione dei consiglieri Chiarini e Tommasi di Vignano che durano in carica fino alla prima Assemblea utile, convocata per il 4 aprile 2013; se confermati scadranno alla medesima data di tutti gli altri consiglieri)

- * *eletto dalla lista azionisti di maggioranza*
- ** *eletto dalla lista azionisti di minoranza*
- *** *% di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione*
- **** *% di presenza alle riunioni dei Comitati*

I consiglieri indipendenti risultano in possesso del requisito di indipendenza sia da Codice sia da TUF.

Si riporta il prospetto degli altri incarichi.

AMMINISTRATORE	INCARICO RICOPERTO	SOCIETA'	GRUPPO ACEGAS-APS
Paniccia Massimo	Presidente Presidente Presidente Amministratore	Acegas-Aps Holding srl Fondazione CrTrieste Solari di Udine spa Poligrafici Editoriale spa (quotata)	X
Pillon Cesare	Amministratore Presidente Amministratore	Proxima sas Elettrogorizia Sinergie	X X
Codarin Renzo (cessato l'8.3.2012)	Presidente (dall'8.3.2012)	Estenergy S.p.A.	X
Contino Giuseppe	Amministratore	Acegas-Aps Holding srl	X
Fontana Aldo	Presidente	Iniziative Ambientali S.r.l.	X
Milanesi Vincenzo	Presidente	Est Più S.p.A.	X
Minucci Aldo	Presidente Presidente Vice Presidente	ANIA Genertel spa Telecom Italia spa (quotata)	
Chiarini Maurizio (in carica dal 18.12.2012)	Vice Presidente C.d.A.	Aimag S.p.A.	
Tommasi di Vignano Tomaso (in carica dal 18.12.2012)	Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore	Aimag S.p.A. Hera Comm. S.r.l. Herambiente S.p.A. Landi Renzo S.p.A. Roma Pony Club S.S.D.R.L. Hera Trading S.r.l.	

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento

Consiglio di Amministrazione

11

Comitato Controllo Interno

9

Comitato Remunerazione

1

TABELLA 2: Struttura del Collegio Sindacale

Carica	Componenti	Indipendenza da Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi
Presidente	SAVINO Luca**	X	100%	7
Sindaco effettivo	GIORDANO Francesco*	X	100%	0
Sindaco effettivo	NASTI Michele*	X	100%	0
Sindaco supplente	DEGRASSI Franco**	X	//	
Sindaco supplente	PIROLO Giuseppe*	X	//	

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: le liste possono essere presentate da soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, risultino essere complessivamente titolari di almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale

* *eletto dalla lista azionisti di maggioranza*

** *eletto dalla lista azionisti di minoranza*

I componenti del Collegio Sindacale sono in carica dal 27 aprile 2010 e scadranno con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012

Si riporta il prospetto degli Altri incarichi.

SINDACO	INCARICO RICOPERTO	SOCIETA'	GRUPPO ACEGAS-APS
Savino Luca	Presidente Collegio sindacale Presidente Collegio sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Amministratore Amministratore	Cogeme Set spa in liquidazione (quotata) Dynamic Technologies spa Autamarocchi spa Ferak spa Ina Assitalia spa Nova re spa (quotata) Aedes spa (quotata)	

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento

Collegio Sindacale

8

TABELLA 3: Altre previsioni del Codice di Autodisciplina

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			-
a) limiti	X		-
b) modalità d'esercizio	X		-
c) e periodicità dell'informativa?	X		-
Il CdA si è riservato l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		-
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni rilevanti?	X		-
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		-
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		-
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		-
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		-
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		-
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		-
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		-
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		-
Assemblee			
La società ha approvato un Regolamento di assemblea?	X		-
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		-
Controllo interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		-

I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X	-
Unità organizzativa preposta al controllo interno	Ufficio <i>Internal Audit</i>	
<i>Investor relations</i>		
La società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?	X	-
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/ e-mail) del responsabile <i>investor relations</i>	<i>Investor Relations, Via del Teatro 5, Trieste</i> Tel. 040/7793368, fax 040/7793233, email ftrevisan@acegas-aps.it	